



Fabio Basile

(associato di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano)

A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico-pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p.*

SOMMARIO: *Parte prima: considerazioni generali sugli artt. 403, 404 e 405 c.p.* - 1.1. L'evoluzione dei reati in materia di religione. - 1.2. Le "confessioni religiose": il problema della loro individuazione. - 1.3. La problematica individuazione del bene giuridico tutelato dai 'nuovi' delitti contro le confessioni religiose. - *Parte seconda: il 'nuovo' art. 403 c.p.* - 2.1. La dimensione plurioffensiva del delitto di "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone". - 2.2. Elemento oggettivo. - 2.3. (Segue) in particolare, la persona-oggetto materiale. - 2.4. Elemento soggettivo. - 2.5. Questioni di legittimità costituzionale. - 2.6. Rapporti con altre figure di reato. - 2.7. Questioni di diritto intertemporale. - 2.8. Casistica. - *Parte terza: il 'nuovo' art. 404 c.p.* - 3.1. La riforma del 2006: il delitto di "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose". - 3.2. Il bene giuridico. - 3.3. Elemento oggettivo. - 3.4. (Segue) le cose-oggetto materiale. - 3.5. (Segue) le connotazioni spazio-temporali - 3.6. Elemento soggettivo. - 3.7. Questioni di legittimità costituzionale. - 3.8. Rapporti con altre figure di reato. - 3.9. Casistica. - *Parte quarta: il 'nuovo' art. 405 c.p.* - 4.1. Il bene giuridico tutelato dal delitto di "turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa". - 4.2. Elemento oggettivo. - 4.3. Elemento soggettivo. - 4.4. Consumazione e tentativo - 4.5. Circostanza aggravante e rapporti con altre figure di reato. - 4.6. Questioni di legittimità costituzionale. - 4.7. Sanzioni. - 4.8. Casistica.

Parte prima: Considerazioni generali sugli artt. 403, 404 e 405 c.p.

1.1 - L'evoluzione dei reati in materia di religione

Sono da poco passati cinque anni dall'entrata in vigore della legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al Codice penale in materia di reati d'opinione), con la quale il legislatore ha riformato l'intero sistema dei delitti in materia di religione: un corpo di delitti di rara applicazione

* Questo scritto – in cui si fa il punto del dibattito dottrinale e delle applicazioni giurisprudenziali relativi ai 'nuovi' delitti in materia di religione – anticipa, con alcune modifiche, il commento agli artt. 403, 404 e 405 c.p., destinato all'opera a cura di E. Dolcini, G. Marinucci, *Codice penale commentato*, 3^a ed., IPSOA, Milano, la cui pubblicazione è prevista per l'estate 2011.



giurisprudenziale (soprattutto in tempi recenti), ma di rilevantissimo valore simbolico¹.

Tale riforma è giunta all'esito di un lungo e travagliato percorso evolutivo, di cui qui di seguito conviene riferire in sintesi i passaggi fondamentali, utili per un corretto inquadramento delle nuove norme.

L'*impianto originario* dei reati in materia di religione, predisposto dal Codice del 1930, offriva una *tutela privilegiata*, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, *alla religione cattolica apostolica e romana*, quale *religione dello Stato*, rispetto alle altre religioni². Infatti, da una parte, le fattispecie di cui all'art. 402 (Vilipendio della religione dello Stato) e all'art. 724 co. 1 (Bestemmia) incriminavano soltanto le offese alla religione cattolica; dall'altra, l'art. 406 contemplava un'attenuazione di pena qualora i fatti di cui agli artt. 403-405 fossero stati commessi a danno dei culti "ammessi", vale a dire di quei culti, diversi da quello cattolico, riconosciuti dallo Stato in modo *esplicito* (per effetto della l. 1159/1929 o in base a trattati internazionali o ancora, a partire dal 1984, in base ad intese) o *implicito* (mediante atti statali di approvazione di ministri di culto o di erezione di enti con finalità religiosa)³. Nessuna tutela era, infine, offerta ai culti "non ammessi"⁴.

Tale impianto costituiva il frutto della deliberata scelta dei compilatori del Codice del 1930 di dare rilievo, a livello di legislazione penale, al c.d. *principio confessionistico*, vale a dire al riconoscimento di una determinata religione - nella specie, la religione cattolica apostolica e romana - quale religione dello Stato.

Il principio confessionistico era stato, in realtà, già affermato dall'art. 1 dello *Statuto Albertino* del 1848, ma esso venne inteso, nella seconda metà dell'Ottocento, più che altro come mero atto di ossequio

¹ Si veda, per tutti, **P. SIRACUSANO**, *Commento agli artt. 402-406*, in M. Ronco, S. Ardizzone (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, 2^a ed., 2007, p. 1765 s.

² **T. COLANGELO**, *Il reato di bestemmia tra "buon costume" e "religione di Stato"*, *DE* 1993, II, p. 425; **P. SPIRITO**, *Sentimento religioso (tutela penale del)*, *EGT*, XXVIII, 1992, p. 8; **T. PADOVANI**, *La travagliata rinascita dei delitti in materia di religione*, *SI* 1998, p. 923; **M.C. IVALDI**, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, 2004, pp. 29 e 239; **N. MARCHEI**, *"Sentimento religioso" e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, 2006, p. 50.

³ **F.P. GABRIELI**, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, 1961, p. 241; **V. MANZINI**, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, 1987, p. 12; **V. MORMANDO**, *I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. V, 2005, p. 188; **M.C. IVALDI**, *La tutela*, cit., p. 30.

⁴ Sul punto v. **P. MONETA**, *Il reato di bestemmia depurato dalla Corte Costituzionale*, *LP* 1996, p. 306.



alla religione del monarca⁵, tanto è vero che non esercitò alcun influsso sul Codice penale *tardo-liberale* Zanardelli (1889), il quale non concedeva alcuna posizione di privilegio alla religione cattolica⁶. Fu solo col Codice Rocco che il principio confessionistico - nel frattempo ribadito col *Trattato lateranense*, sottoscritto tra la Santa Sede e il Regno d'Italia il 29 febbraio 1929 - acquistava anche un (notevole) rilievo in ambito penale. Il Codice del 1930, infatti, tutelando in via privilegiata la religione cattolica, intendeva, da una parte, esaltare la Conciliazione tra Stato italiano e Santa Sede, e, dall'altra, sottolineare valori religiosi che potessero stimolare le energie del popolo italiano e fungere da fattore di unità morale della nazione⁷.

Il *superamento del principio confessionistico* - avvenuto con l'emanazione della *Costituzione*⁸, ovvero, al più tardi ed esplicitamente, col punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo con la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di modifica dei Patti lateranensi, ratificato con la l. 25 marzo 1985, n. 121⁹ - aveva dato luogo alla formulazione di tre tesi in ordine al "destino" dei reati in materia di religione (artt. 402-405 e 724):

1) la tesi della loro *abrogazione implicita*, a causa del venir meno di un elemento costitutivo (la religione dello Stato, per l'appunto)¹⁰;

2) la tesi (rimasta assolutamente minoritaria) della *sopravvenuta indeterminazione* del loro contenuto precettivo¹¹;

⁵ P.A. D'AVACK, *Confessionismo*, Enc. del Dir., vol. VIII, 1961, p. 938; P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, cit., p. 4.

⁶ P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione*, 1983, p. 37; M.C. IVALDI, *La tutela*, cit., p. 2.

⁷ G. CONSOLI, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, 1957, p. 83; P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, cit., p. 4; E. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 c.p.*, 1964, p. 100; M.C. IVALDI, *La tutela*, cit., p. 9; G. CASUSCELLI, *Il diritto penale*, in (a cura di G. Casuscelli), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Torino, 2009, p. 245; V. PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85*, 2007, p. 11; N. MARCHEI, "Sentimento religioso", cit., p. 50.

⁸ Così, in relazione proprio ai reati in parola, Cass. s.u. 27.3.1992, Cannarella, CED 191179, FI 1993, II, p. 150; Pretura Martina Franca 18.10.1957, Fumarola, GCost 1958, p. 167; e implicitamente Corte cost. 440/1995, FI 1996, I, p. 30; in dottrina, per tutti, v. P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, cit., p. 5.

⁹ Così, sempre in relazione ai reati in parola, Corte cost. 329/1997, FI 1998, I, p. 26, con nota di G. FIANDACA; cfr. F. STELLA, *Il nuovo concordato fra l'Italia e la S. Sede*, Jus 1989, p. 97.

¹⁰ In tal senso una cospicua parte della giurisprudenza di merito: in relazione all'art. 402, v. Corte app. Venezia 8.6.1989, Scorsese, DII 1990, p. 103; Pretura Volterra 18.6.1987, Morroni, FI 1988, II, p. 416; in relazione all'art. 724, v. Pretura Genova 18.1.1991, Cannarella, GM 1991, p. 1114; G. CONSO, *Manuale per le udienze penali*, 1985, p. 331; V. CRISAFULLI, *Art. 7 Cost. e vilipendio della religione dello Stato*, AP 1950, II, p. 416; S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, 1986, p. 454; L. MUSSELLI, *Esiste ancora il reato di bestemmia?*, CP 1987, p. 66.



3) la tesi della loro *costante, piena vigenza*, in quanto la formula "religione dello Stato" sarebbe stata mero tramite linguistico per indicare univocamente, anche dopo il superamento del principio confessionistico, la religione cattolica¹².

Quest'ultima tesi, assolutamente prevalente, lasciava, tuttavia, persistere l'*anomalia* di una tutela penale privilegiata della religione cattolica rispetto alle altre religioni, anomalia che provocava numerose reazioni critiche, sia in dottrina¹³ che nella giurisprudenza di merito, la quale rivolgeva alla Corte costituzionale una serie di ordinanze di rimessione, intese a rimuovere, alla luce degli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., gli effetti discriminatori, prodotti dalla disciplina contenuta negli artt. 402-406 e 724 a scapito delle religioni diverse da quella cattolica.

Nondimeno, in una prima fase, la *Corte costituzionale* - facendo leva su un criterio quantitativo-sociologico di cui si presumeva l'idoneità a giustificare la tutela privilegiata riservata alla religione cattolica - lasciava sopravvivere, con l'avallo della Cassazione, l'impianto originario del Codice Rocco¹⁴.

¹¹ In relazione all'art. 724, v. Pretura Roma 29.4.1986, Bonino, *CP* 1987, p. 218; ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale Pretura S. Donà di Piave 24.11.1987, Vallese, *GU* 1988, n. 19, I serie speciale e Trib. Milano 14.11.1991, *GU* 1995, n. 36, I serie speciale, sulla quale v. pure **M.C. IVALDI**, *La tutela*, cit., p. 201; in dottrina, **L. BARBIERI**, *Ancora sui limiti della legittimità costituzionale dell'art. 724*, *DE* 1989, II, p. 309.

¹² In tal senso, in relazione all'art. 402, v. Trib. Roma 22.12.1997, Medici, *CP* 1998, p. 1253; in relazione all'art. 403, v. Cass. 13.7.1987, Pattis, CED 177173, *RP* 1988, p. 240; in relazione all'art. 404, v. Corte cost. 329/1997; in relazione all'art. 724, v. la costante giurisprudenza costituzionale: Corte cost. 440/1995, cit.; Corte cost. 52/1989, *GCost* 1989, I, p. 305; Corte cost. 925/1988, *DE* 1988, II, p. 501; Corte cost. 14/1973, *GCost* 1973, p. 69 e Corte cost. 79/1958, *FI* 1959, I, p. 8, nonché la giurisprudenza di legittimità e la dottrina maggioritaria: v., *ex pluris*, Cass. s.u. 27.3.1992, Cannarella, CED 191179, *FI* 1993, II, p. 150, e **P. SIRACUSANO**, voce "Bestemmia", *Dig. Pen.*, vol. I, 1987, p. 444.

¹³ Fra gli altri, v. **S. ALBISETTI**, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, *DE* 1975, II, p. 284; **T. COLANGELO**, *Il reato*, cit., p. 442; **C. ESPOSITO**, *La bestemmia nella Costituzione*, *GCost* 1958, p. 991; **P. SIRACUSANO**, *I delitti*, cit., p. 162; **M. ROMANO**, *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, *RIDPP* 1981, p. 496; **P. SPIRITO**, *Sentimento religioso*, cit., p. 10; **F. PALAZZO**, *La tutela della religione tra uguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della bestemmia)*, *CP* 1996, p. 54; **D. PULITANÒ**, *Spunti critici in tema di vilipendio della religione*, *RIDPP* 1969, p. 222; **P. MONETA**, *Il reato*, cit., p. 306.

¹⁴ Corte cost. 125/1957, *RIDPP* 1958, p. 119; Corte cost. 79/1958, *FI* 1959, I, p. 8; Corte cost. 39/1965, *GCost* 1965, p. 603; Corte cost. 14/1973, *GCost* 1973, p. 69; Corte cost. 188/1975, *GCost* 1975, I, p. 1208; Corte cost. 147/1987, *CP* 1987, p. 1709; Corte cost. 925/1988, *DE* 1988, II, p. 501; Corte cost. 54/1989, *DE* 1989, II, p. 77; Cass.



A partire dal 1995, invece, la Corte costituzionale - stante anche la perdurante inerzia del legislatore¹⁵ - con una serie di sentenze che hanno investito tutti i reati in materia di religione, ha provveduto a rimuovere tali effetti discriminatori, sia quelli *qualitativi*: la tutela riservata alla sola religione cattolica dall'art. 402 è venuta integralmente meno¹⁶; quella di cui all'art. 724 è stata, invece, estesa anche ai culti acattolici, con una sorta di livellamento "verso l'alto"¹⁷; sia quelli *quantitativi*: le differenze di pena, previste originariamente dagli artt. 403, 404 e 405 rispetto alle ipotesi di cui all'art. 406, sono state, infatti, eliminate attraverso un livellamento "verso il basso"¹⁸.

Il *legislatore del 2006* ha preso sostanzialmente atto del nuovo assetto dei delitti in materia di religione, risultante dai summenzionati, plurimi interventi della Corte costituzionale e, con una sorta di operazione di *ripulitura lessicale* (che ha investito sia il testo, sia le rubriche delle norme in esame, sia, infine, l'intitolato del Capo I), ha provveduto a cancellare ogni riferimento alla religione dello Stato/religione cattolica, con conseguente superfluità dell'art. 406 (che faceva riferimento ai culti *acattolici*), il quale è stato coerentemente abrogato¹⁹.

Oltre a questo intervento di tipo "cosmetico", tuttavia, la riforma del 2006 presenta importanti fattori di *novità sostanziale*:

- è stata inserita, in posizione centrale nelle fattispecie di cui agli artt. 403-405, la nozione di "confessioni religiose", con conseguenti ricadute sull'individuazione del bene giuridico tutelato;

- è stata in parte riformulata la descrizione del fatto tipico del vilipendio di cose attinenti al culto di cui all'art. 404 co. 1;

- è stata inserita, all'art. 404 co. 2, una (apparentemente) nuova fattispecie di reato: il danneggiamento di cose attinenti al culto;

16.2.1966, Bor, CED 101061, *FiR* 1966, p. 1609; Cass. 19.6.1972, Russi, CED 122566; Cass. 13.7.1987, Pattis, cit.

¹⁵ Più volte stigmatizzata dalla stessa Corte costituzionale: v. sentenze 440/1995, 329/1997 e 508/2000.

¹⁶ Corte cost. 508/2000.

¹⁷ Corte cost. 440/1995; sul punto v., volendo, **F. BASILE**, *Commento all'art. 724*, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. II, 3^a ed., 2011, n. 16 ss.

¹⁸ A ciò hanno provveduto, in relazione all'art. 403, la sentenza Corte cost. 168/2005; in relazione all'art. 404, la sentenza Corte cost. 329/1997; in relazione all'art. 405, la sentenza Corte cost. 327/2002. In argomento, v. **C. SGROI**, *Commento all'art. 403*, in T. Padovani (a cura di), *Codice Penale*, 3^a ed. 2005, p. 1931.

¹⁹ V. pure **A. CHIZZONITI**, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006*, *QDPE* 2006, p. 440; **D. PULITANÒ**, *Laicità e diritto penale*, *RIDPP* 2006, p. 81.



- in linea con la scelta del legislatore della l. 84/2006 di rinunciare alla pena detentiva per i reati di mera opinione, i vilipendi di cui agli artt. 403 e 404 co. 1 sono ora puniti con una assai modesta, quasi risibile, pena pecuniaria;

- infine, e si tratta dell'*aspetto più rilevante* della riforma del 2006 (quantunque probabilmente frutto più di inerzia che di scelta consapevole), non è stato ripristinato il reato di vilipendio *diretto* della religione (vecchio art. 402), come pure sarebbe stato in teoria possibile fare, ovviamente previa estensione della tutela a tutte le confessioni religiose²⁰: se ne desume, quindi, un'indicazione circa la *definitiva non-punibilità del vilipendio alla religione che non passi per il tramite di un'aggressione a persone, cose o funzioni*²¹: la religione in sé – *rectius*, le religioni in sé – con i loro dogmi e fondamenti non assurgono più ad oggetto autonomo di tutela penale²².

Al di là di tali aggiustamenti, formali e sostanziali, tuttavia, la riforma del 2006 - *confermando la presenza all'interno del nostro Codice di delitti in materia di religione*²³ - ha deluso le aspettative di una parte della dottrina, la quale, sulla scorta di valutazioni di meritevolezza e necessità dell'intervento penale nel settore in esame, aveva, invece, indicato come preferibile:

a) la soluzione di una *tutela penale solo indiretta o riflessa della religione*, assicurata, cioè, non da norme *ad hoc*, bensì da norme poste a presidio di altri beni giuridici, come la pubblica decenza, la pubblica tranquillità, l'onore, l'uguaglianza senza discriminazioni, la libertà (morale, di domicilio, di riunione, di associazione)²⁴: del resto, come ha

²⁰ N. MARCHEI, "Sentimento religioso", cit., p. 190; P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1765.

²¹ P. SIRACUSANO, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, RIDPP 2009, p. 630; D. PULITANÒ, *Laicità*, cit., p. 78.

²² M. PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche (commento alla l. 24 febbraio 2006 n. 85)*, DPP 2006, p. 1201.

²³ P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1764.

²⁴ N. COLAIANNI, *La bestemmia ridotta e il diritto penale laico*, FI 1996, I, p. 33; cfr. A. CHIZZONITI, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, CP 1998, p. 1578; M. D'AMICO, *Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la divinità*, GCost 1995, p. 3497; G. FIANDACA, *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in *Scritti Nuvolone*, I, 1991, p. 184; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 4^a ed., ristampa aggiornata 2008, p. 440; S. LARICCIA, *Tutela penale dell'ex Religione dello Stato e principi costituzionali*, GCost 1988, I, p. 4319; R. MAZZOLA, *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale*, QDPE 2005, I, p. 65; P. MONETA, *Il reato*, cit., p. 302; F. PALAZZO, *La tutela*, cit., p. 47.



ricordato la stessa Corte costituzionale²⁵, anche alcune confessioni religiose, tradizionalmente presenti in Italia, nelle intese concluse con lo Stato hanno espresso la convinzione che la fede non necessiti di tutela penale diretta, dovendosi solamente apprestare una protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (cfr. art. 4 dell'intesa con la Tavola Valdese, preambolo all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia, nonché preambolo all'intesa con l'Unione Evangelica Battista d'Italia, confessioni sottoposte, quindi, ad una sorta di "protezione penale forzata" contro i loro stessi desiderata)²⁶; oppure

b) la soluzione di una *tutela penale estesa a tutte le professioni individuali di coscienza*, siano esse religiose o meno²⁷.

1.2 - Le "confessioni religiose": il problema della loro individuazione

Con la riforma del 2006, nelle fattispecie di cui agli artt. 403-405 è stata inserita, in posizione centrale, la nozione di "*confessioni religiose*": nella nuova rubrica del Capo I, Titolo IV del Libro II del Codice penale, nelle nuove rubriche e - ciò che più importa - nel nuovo testo degli artt. 403-405 si fa, infatti, ora riferimento alle "confessioni religiose"²⁸. A suggerire al legislatore del 2006 l'impiego della nozione di "confessioni religiose" potrebbe essere stata, tra l'altro, proprio la recente giurisprudenza costituzionale relativa ai delitti in parola. La Corte costituzionale, infatti, nelle motivazioni delle sentenze 329/1997 (sull'art. 404), 508/2000 (sull'art. 402) e 168/2005 (sull'art. 403), per riferirsi alle religioni diverse dalla cattolica aveva già provveduto ad abbandonare l'anacronistica formula "culti ammessi", che figurava nel

²⁵ Corte cost. 329/1997 e 508/2000.

²⁶ Cfr. N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà religiosa*, RIDPP 2009, p. 607; M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., 2004, p. 92; S. LARICCIA, *Tutela penale*, cit., p. 4315; P. MONETA, *Il reato*, cit., p. 302; P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 84.

²⁷ Cfr. P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 278; P. CAVANA, *Sentimento religioso (tutela penale del)*, Enc. Giur. Treccani, vol. XXVIII, agg. 2003, p. 14; N. MARCHEI, *La Consulta conclude il "lavoro" intrapreso dieci anni fa: un volto "nuovo" (ma non troppo) per i reati in materia religiosa*, www.olir.it, p. 4.

²⁸ Per una svista, forse più che per una scelta consapevole, è rimasta invece invariata la dicitura del Titolo IV, ove compare tuttora la formula "delitti contro il sentimento religioso": P. SIRACUSANO, *Pluralismo*, cit., p. 629; P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1766.



vecchio art. 406, sostituendola con quella, più consona al quadro costituzionale, di "confessioni religiose"²⁹.

L'attuale riferimento alle "confessioni religiose" pone, tuttavia, *due gravi problemi* all'interprete, tra di loro connessi: il primo, di natura *qualificatoria*, concernente l'esatta individuazione delle confessioni religiose; il secondo, consequenziale, di natura *sostanziale*, consistente nell'esatta determinazione del peso che la formula "confessioni religiose" possa avere ai fini dell'individuazione del bene giuridico tutelato dagli artt. 403-405 nuovo testo.

Partendo dal *problema qualificatorio*, accentuato in tempi recenti dal proliferare in Italia dei cd. 'nuovi movimenti religiosi', occorre preliminarmente registrare l'*assenza*, nel nostro ordinamento, di *criteri legali precisi* che definiscano la nozione di "confessione religiosa"³⁰ - e ciò nonostante il fatto che il riferimento alle "confessioni religiose" compaia in numerosi ed eterogenei (quanto a materie regolate) testi normativi: oltre alle norme in esame, si vedano, ad es., l'art. 200 lett. a) c.p.p. sul segreto professionale; il d.lg. 42/2004 contenente il c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio; il d.lg. 196/2003 sulla tutela dei dati personali; la l. 669/1967 sull'assicurazione contro le malattie in favore dei ministri delle confessioni religiose.

L'assenza di una tale definizione, peraltro, *non* può ritenersi *meramente casuale*, essendo anzi essa suggerita dalla complessità e dalla polivalenza del concetto di religione e dalla conseguente necessità di non limitare, con una definizione precostituita e per ciò stesso restrittiva, l'ampia libertà religiosa assicurata dalla Costituzione³¹.

Orbene, in assenza di una definizione legale, per tentare di risolvere il predetto problema qualificatorio, occorre, in primo luogo, premettere che le confessioni religiose, al pari di tutte le altre *formazioni sociali*, si compongono di un *elemento materiale* (una plurisoggettività organizzata), di un *elemento teleologico* (scopo della formazione: nella

²⁹ Sul punto v. **A. CHIZZONITI**, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, CP 1998, p. 1578; **P. CAVANA**, *Sentimento religioso*, cit., p. 11; **N. MARCHEI**, "Sentimento religioso", cit., p. 128.

³⁰ Cfr. Corte cost. 346/2002.

³¹ Così, quasi alla lettera, Cass. 8.10.1997, Bandera, FI 1998, II, 401 (sul caso Scientology), con nota sul punto conforme di Colaianni; nello stesso senso, **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, 9^a ed., 2003, p. 68; **G. LONG**, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica". Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, 1991, p. 3; **N. COLAIANNI**, *Confessioni religiose*, Enc. del Dir. - agg., vol. IV, 2000, p. 365; in argomento, v. **G. ANELLO**, *Organizzazione confessionale, culture e Costituzione. Interpretazione dell'art. 8 cpv. Cost.*, 2007, 132 ss.; **B. RANDAZZO**, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, 2008, 21 ss.



specie, scopo religioso), e di un *elemento psicologico* (coscienza, se non proprio volontarietà, dell'aderente di perseguire tale scopo)³².

In secondo luogo, risulta indispensabile fare riferimento alla *giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'art. 8 Cost.*, articolo sulla scorta del quale possono essere individuate tre tipologie di "confessioni religiose":

- quelle che si limitano ad operare *in modo informale* all'interno del territorio italiano (art. 8, co. 1, Cost.);

- quelle che, invece, si sono organizzate dandosi uno *statuto*, il quale non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, co. 2, Cost.);

- quelle che, infine, oltre a darsi uno statuto, hanno altresì stipulato intese con lo Stato italiano, approvate con legge del Parlamento (art. 8, co. 3, Cost.)³³.

Per quest'ultima tipologia, il problema qualificatorio può in realtà ritenersi *ex lege* risolto: le comunità religiose che, ai sensi dell'art. 8, co. 3, Cost., hanno concluso un'*intesa* con lo Stato italiano, approvata con legge, sono infatti senz'altro qualificabili come "confessioni religiose"³⁴. Pertanto, oltre alla *Chiesa cattolica apostolica romana* (esplicitamente qualificata come "confessione religiosa" dall'art. 8, co. 2, Cost.), sono tali anche:

- la *Tavola Valdese* (intesa del 21.4.1984, approvata con l. 449/1984, modificata con l. 409/1993, e novellata con l. 68/2009);

- le *Assemblee di Dio in Italia* (intesa del 29.12.1986, approvata con l. 517/1988);

- l'*Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno* (intesa del 29.12.1986, approvata con l. 516/1988, modificata con l. 637/1996, e novellata con l. 67/2009);

- l'*Unione delle Comunità ebraiche in Italia* (intesa del 27.2.1987, approvata con l. 101/1989, modificata con l. 638/1996);

- l'*Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia* (intesa del 29.3.1993, approvata con l. 116/1995, attualmente in fase di revisione);

- la *Chiesa Evangelica Luterana* (intesa del 20.4.1993, approvata con l. 520/1995).

Infine, pur in mancanza di una legge di approvazione delle relative intese, possono essere senz'altro qualificate come "confessioni religiose" anche l'*Unione Buddista Italiana*, la *Congregazione cristiana dei*

³² Così N. COLAIANNI, *Confessioni*, cit., p. 365.

³³ V., per tutti, F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 69; A. CHIZZONITI, *Il vento*, cit., p. 1579, e, tra i penalisti, V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 193.

³⁴ Corte cost. 195/1993, *FI* 1994, I, 2986, con nota di N. COLAIANNI; N. COLAIANNI, *Confessioni*, cit., p. 370.



testimoni di Geova, la Chiesa Apostolica in Italia, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, nonché l'Unione Induista Italiana: il solo fatto che il Governo italiano abbia con esse sottoscritto (in data 4 aprile 2007) un'intesa - vale a dire, una convenzione di diritto pubblico - è, in effetti, un indice univoco del loro riconoscimento quali "confessioni religiose" (i relativi disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, sono stati presentati al Senato nel corso della XVI legislatura).

Quello della conclusione di un'intesa, tuttavia, *non costituisce affatto criterio esclusivo* per l'individuazione delle "confessioni religiose", pena il contrasto con l'art. 8, co. 1 e 2, Cost.³⁵. *In mancanza di un'intesa*, invero, secondo la Corte costituzionale la natura di confessione religiosa potrà risultare anche:

a) da precedenti *riconoscimenti pubblici* o dallo *statuto* che ne esprima chiaramente il carattere religioso;

b) o comunque dalla comune considerazione³⁶.

In forza del predetto criterio *sub a)*, possono, pertanto, qualificarsi come "confessioni religiose" anche quelle comunità sociali di fedeli che, pur non avendo sottoscritto un'intesa, hanno comunque ottenuto un espresso *riconoscimento pubblico*, ad es., attraverso sentenze della magistratura (anche tributaria) o provvedimenti amministrativi³⁷, *a fortiori* quando si tratta di un esplicito riconoscimento, contenuto in atti normativi, del loro *statuto* di enti a carattere religioso: ciò valeva, ad es., prima della conclusione delle rispettive intese, per la *Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni* (ente di culto ai sensi del d.P.R. 23 febbraio 1993); per la *Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale* (ente di culto ai sensi del d.P.R. 16 luglio 1998); per la *Chiesa Apostolica in Italia* (ente di culto ai sensi del d.P.R. 21 febbraio 1989); per l'*Unione Induista Italiana* (ente di culto ai sensi del d.P.R. 29 dicembre 2000), e vale tuttora per l'*Istituto buddista italiano Soka Gakkai* (ente di culto ai sensi del d.P.R. 20 novembre 2000).

Il problema qualificatorio, pertanto, risulta davvero complesso e ai limiti di compatibilità con le esigenze di precisione proprie del diritto penale³⁸, solo nelle ipotesi in cui l'unico criterio disponibile sia quello,

³⁵ Così Corte cost. 195/1993, cit.; Corte cost. 346/2002, cit.

³⁶ Corte cost. 195/1993, cit.; per un'applicazione di tali criteri alla Chiesa di Scientology, con esiti, però, tra loro opposti, v. Corte app. 2.12.1996, Bandera, *FI* 1998, II, 395 e Cass. 8.10.1997, Bandera, cit.

³⁷ N. COLAIANNI, *Confessioni*, cit., p. 373; Cass. 8.10.1997, Bandera, cit.

³⁸ P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1767; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 444; V. PACILLO, *I delitti*, cit., p. 65.



assai vago e di chiara natura sociologica, enunciato *sub b*), cioè la "comune considerazione"³⁹.

In virtù di tale criterio, infatti, anche "semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti" potrebbero rientrare nel novero di quelle "confessioni religiose" che operano *in modo informale* all'interno del territorio italiano sotto la "copertura" dell'art. 8, co. 1, Cost.⁴⁰. Nella stessa sentenza 195/1993, la Corte costituzionale ha, peraltro, precisato che ai fini dell'individuazione di una confessione religiosa *non* può, invece, ritenersi sufficiente la mera autoqualificazione⁴¹.

È dubbio, infine, se ai presenti fini qualificatori possa assumere un qualche rilievo il dato quantitativo del numero dei fedeli aderenti a siffatte comunità. Pur essendo ovvio che può parlarsi di confessione religiosa solo di fronte ad un fenomeno religioso comunitario, pare preferibile la *soluzione negativa*, specie tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale con le quali sono stati rimossi gli aspetti discriminatori presenti nei "vecchi" artt. 402 ss. e 724: "in forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.)", infatti, "l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa"⁴².

Non pare, invece, possa attribuirsi alcun rilievo decisivo, ai fini della soluzione del nostro problema qualificatorio, ad una *definizione dottrinale* di "confessione religiosa", pur autorevolmente formulata⁴³, ed in passato acriticamente adottata da una parte della dottrina penalistica

³⁹ La Cassazione ha, peraltro, precisato che per "comune considerazione" non deve affatto intendersi l'"opinione pubblica dell'intera comunità nazionale", potendo, invece, essere intesa come tale anche la valutazione condivisa nella "cerchia dei dotti e in genere degl'interessati al problema": Cass. 8.10.1997, Bandera, cit.; critico su quest'ultima affermazione, G. CASUSCELLI, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa"*, QDPE 1998, III, 822.

⁴⁰ Corte cost. 195/1993, cit.

⁴¹ Corte cost. 195/1993, cit.; v. pure Corte cost. 346/2002; Corte cost. 467/1992; Cass. 8.10.1997, Bandera, cit.; Cass. civ. 22.10.2001, Associazione Chiesa di Scientology c. M. delle Finanze, CED 552783, DE 2001, II.

⁴² Corte cost. 508/2000; nello stesso senso anche Corte cost. 925/1988, 440/1995 e 329/1997; in dottrina, v. F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 74; N. COLAIANNI, *Confessioni*, cit., p. 365.

⁴³ F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 76.



per individuare i "culti ammessi" di cui parlava l'art. 406 abrogato⁴⁴: in base a tale definizione, dovrebbero ritenersi "confessioni religiose" le "comunità sociali stabili, dotate o non di organizzazione e normazione propria, ed aventi una propria ed originale concezione del mondo, basata sull'esistenza di un *Essere trascendente*, in rapporto con gli uomini, o sulla ricerca del *divino nell'immanenza*". Si noti peraltro che *originariamente*⁴⁵ non compariva, nella suddetta definizione, il riferimento alla "ricerca del divino nell'immanenza", riferimento che è stato opportunamente inserito solo in tempi più recenti, così prendendo atto della progressiva diffusione, in Italia e in Europa, anche di religioni animistiche, politeistiche, esoteriche, comunque non riconducibili alla tradizione biblica⁴⁶. Invero, la predetta definizione è stata tacciata di essere *parziale* perché sostanzialmente ispirata alle religioni di ascendenza biblica, *illegittima* sotto molteplici profili e *fondata* su presupposti storico e filosofici inesatti⁴⁷.

In considerazione di tutti i criteri qualificatori sopra considerati, può ritenersi, in conclusione, che la nozione di confessione religiosa, da ultimo impiegata anche negli artt. 403-405, abbia confini assai ampi (ed incerti), sicché da essa sembrerebbero rimanere *escluse* soltanto:

- le comunità sociali non religiose, ma di matrice mistico-filosofica ovvero perseguenti finalità pedagogiche, filantropiche, morali, politiche, sociali o simili;

- le comunità sociali accomunate da una religiosità "negativa", come i gruppi che dichiarino, ad esempio, di seguire una teosofia o una ecosofia, ovvero di essere atei o agnostici⁴⁸;

- i movimenti religiosi privi di qualsiasi elemento di visibilità all'esterno⁴⁹;

⁴⁴ V., tra gli altri, **V. MORMANDO**, *I delitti*, cit., p. 194; **C. SGROI**, in *Codice penale* (a cura di T. Padovani), cit., p. 1891; per una sua applicazione giurisprudenziale v. Corte app. Milano 2.12.1996, Bandera, cit.

⁴⁵ V. **F. FINOCCHIARO**, *Commento all'art. 8 Cost.*, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario della Costituzione*, p. 389; **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, 1995, p. 74.

⁴⁶ Sulle "nuove chiese" che hanno di recente arricchito il panorama religioso anche del mondo occidentale, v. **G. BARBERINI**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 4^a ed., 2007, p. 44.

⁴⁷ Così Cass. 8.10.1997, Bandera, cit.; v. **N. COLAIANNI**, *Confessioni*, cit., p. 369, con ulteriori richiami alla dottrina ecclesiasticista critica sulla predetta definizione.

⁴⁸ **N. COLAIANNI**, *Confessioni*, cit., p. 368; **F. FINOCCHIARO**, *Commento all'art. 8 Cost.*, cit., 389; **G. BARBERINI**, *Lezioni*, cit., p. 44; è presumibilmente per tale ragione che, finora, la richiesta di intesa depositata il 13.11.1995 dalla *Unione degli atei e degli agnostici razionalistici* non ha trovato accoglimento da parte dello Stato.

⁴⁹ Cass. 8.10.1997, Bandera, cit.; v. **N. COLAIANNI**, *Confessioni*, cit., p. 367, che fa l'esempio dei gruppi *New Age*.



- infine, le concezioni religiose individuali⁵⁰.

1.3 - La problematica individuazione del bene giuridico tutelato dai 'nuovi' delitti contro le confessioni religiose

Storicamente, l'operazione di individuazione del bene giuridico, tutelato dai reati in materia di religione, è stata sempre fortemente influenzata dal quadro complessivo dei rapporti Stato-confessioni religiose, e dal clima religioso-ideologico vissuto dalla comunità italiana⁵¹.

In particolare, il legislatore fascista del 1930, attraverso gli artt. 402 ss. e l'art. 724, aveva inteso tutelare la religione (cattolica) in sé, quale valore culturale e sociale, quale patrimonio di dogmi e principi: vale a dire, la religione (cattolica) come *bene di civiltà*⁵². Invero - come è stato rilevato anche dalla Corte costituzionale - il sistema originario dei reati in materia di religione, delineato dal legislatore del 1930, "si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione"; la religione cattolica, pertanto, "oltre ad essere considerata oggetto di professione di fede, era assunta a *elemento costitutivo della compagine statale* e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato"⁵³.

⁵⁰ V. F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 69, il quale ben evidenzia che "confessione religiosa", ai sensi dell'art. 8 Cost., significa "gruppo *sociale* con fine religioso", e non già "confessione di una fede religiosa, nel senso di professione individuale di fede"; in senso analogo Cass. 8.10.1997, Bandera, cit.: il termine "confessione religiosa", sul piano filologico, allude necessariamente ad un *gruppo* di persone connotato da una comune professione di fede.

⁵¹ F.P. GABRIELI, *Delitti contro*, cit., p. 268; P. SIRACUSANO, *Bestemmia*, cit., p. 442.

⁵² G. CASUSCELLI, *Il diritto penale*, cit., p. 246; T. COLANGELO, *Il reato*, cit., p. 436; F.P. GABRIELI, *Delitti contro*, cit., p. 129; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 438; S. LARICCIA, *Tutela penale*, cit., p. 4317; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, p. 24; L. MUSSELLI, *Esiste ancora il reato di bestemmia?*, CP 1987, p. 66; F. PALAZZO, *La tutela*, cit., p. 54; S. PROSDOCIMI, *Vilipendio (reati di)*, EdD, XLVI, 1993, p. 750; D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 197; P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 96; Cass. 2.7.1986, Zerboni, CED 174355, RP 1987, p. 777; Cass. 24.2.1967, Pasolini, CED 104261, GP 1967, II, p. 1143; Cass. 20.6.1966, D'Alessio, CED 102510, GP 1967, II, p. 425; Corte app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, FI 1994, II, p. 356; Trib. Verona 2.2.1972, Guerriero, RP 1972, p. 696; sost. conf. Corte cost. 125/1957, RIDPP 1958, p. 119.

⁵³ Corte cost. 508/2000.



L'emanazione della Costituzione del 1948, configurando uno Stato laico, secolarizzato e pluralista, aveva, tuttavia, stimolato un *processo di ridefinizione del bene giuridico* dei reati in esame (vecchio testo)⁵⁴, che era stato, quindi, individuato:

- da un *primo* orientamento, nel *sentimento religioso collettivo*⁵⁵, benché tale bene giuridico non sia stato sempre chiaramente (e correttamente) distinto dalla religione-bene di civiltà⁵⁶;

- da un *secondo* orientamento, nel *sentimento religioso (anche) individuale*⁵⁷, inteso, nelle pronunce più recenti, quale corollario del diritto di libertà di religione⁵⁸, diritto riconosciuto, oltre che dall'art. 19 Cost., anche a livello di convenzioni internazionali, e segnatamente dall'art. 18 Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 9 C.e.d.u.⁵⁹.

Il legislatore del 2006 – per inerzia o per insipienza – non sembra aver effettuato alcuna scelta, consapevole e meditata, in ordine al bene giuridico tutelato dai nuovi artt. 403-405. Il processo di ridefinizione, costituzionalmente orientato, del bene giuridico, condotto dalla Corte costituzionale e dalla dottrina sia penalistica che ecclesiasticistica sulle vecchie norme (v. *supra*, 26) continua, quindi, a rivelarsi prezioso e utile, e potrebbe essere valorizzato – in assenza di esplicite indicazioni legislative di segno contrario – per individuare anche il bene giuridico tutelato dai nuovi "delitti contro le confessioni

⁵⁴ N. MARCHEI, "Sentimento religioso", cit., p. 83 ss.

⁵⁵ In relazione all'art. 402, v. Corte cost. 39/1965, *GCost* 1965, p. 603; L. SPINELLI, *Appunti in tema di tutela del sentimento religioso*, *RIDPP* 1962, p. 374; P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, p. 4; in relazione all'art. 724, v. Corte cost. 79/1958, *FI* 1959, I, p. 8; F. CIAMPI, *Problemi di interpretazione dell'art. 724 dopo le modifiche al Concordato*, *CP* 1987, p. 68; P. CIPROTTI, *Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti*, *EdD*, V, 1959, p. 300; V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. X, p. 1041; G. MARINI, *Bestemmia*, *NsD - A*, I, 1980, p. 733; M. PIACENTINI, *Bestemmia*, *NsD*, II, 1958, p. 379; Cass. 7.2.1986, Tamiano, *CED* 172521, *RP* 1987, p. 169; Cass. 4.2.1986, Mastelloni, *CED* 172014, *CP* 1987, p. 62.

⁵⁶ P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 69.

⁵⁷ In relazione all'art. 403, v. Corte cost. 188/1975, *DE* 1975, II, p. 282; in relazione all'art. 724, v. Corte cost. 440/1995, *FI* 1996, I, p. 30 e in precedenza, più timidamente, già Corte cost. 14/1973, *GCost* 1973, p. 69.

⁵⁸ In relazione all'art. 403, v. Corte cost. 168/2005; in relazione all'art. 404, v. Corte cost. 329/1997 e Trib. Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, *www.olir.it*; A. CHIZZONITI, *Il vento*, cit., p. 1580.

⁵⁹ Secondo G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 440, tuttavia, l'individuazione del bene giuridico protetto nel sentimento religioso *individuale* costituiva, in realtà, una forzatura dell'effettiva tipicità formale delle fattispecie in parola; in generale, sul "sentimento religioso" quale bene giuridico penalmente tutelabile, v. N. MARCHEI, "Sentimento religioso", p. 1 ss.



religiose", che può quindi essere ricercato nel *sentimento religioso*⁶⁰. Rimangono, pertanto, fuori dalla sfera di tutela penale il *patrimonio fideistico e dogmatico* di pertinenza delle singole confessioni religiose, perché altrimenti si legittimerebbe il sostanziale ritorno alla vecchia concezione della tutela della/e religione/i quale bene di civiltà (v. *supra*, 1.3); le loro *istituzioni terrene*⁶¹; il loro *establishment*⁶²; nonché le *costruzioni filosofiche* ispirate alle varie confessioni religiose⁶³.

Poiché, tuttavia, nel testo delle nuove norme compare un *insistito* riferimento alle *confessioni religiose*, e permangono sia la procedibilità d'ufficio che il requisito di pubblicità o le altre connotazioni spazio-temporali che collocano il fatto in una dimensione schiettamente superindividuale, il sentimento religioso tutelato dai nuovi artt. 403 ss. parrebbe essere il solo sentimento *collettivo*, e segnatamente il *sentimento religioso della pluralità di fedeli che si riconoscono in una determinata confessione religiosa*⁶⁴.

Rimane, pertanto, inopportuno fuori dalla sfera di tutela penale il *sentimento religioso (individuale o collettivo) di chi non si riconosce in una determinata confessione religiosa: insomma, extra ecclesiam nulla salus (et nulla tutela)*⁶⁵.

Parte seconda: Il 'nuovo' art. 403 c.p.

⁶⁰ Cfr. Cass. 10.3.2009, Donvito, CED 243084, QDPE 2009, p. 1049, secondo cui il nuovo art. 403 "protegge il sentimento religioso di per sé"; *contra*, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 442; M. PELISSERO, *Osservazioni critiche*, cit., p. 1203; P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1768; P. SIRACUSANO, *Pluralismo e secolarizzazione*, cit., p. 632, nonché F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 15^a ed., 2008 (a cura di C.F. Grosso), p. 223, ad avviso dei quali il bene tutelato sarebbe tuttora la religione come "bene di civiltà".

⁶¹ Così, in relazione alla Chiesa cattolica, sotto la vigenza del vecchio art. 402, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., II ed., p.439; V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 23; *contra* Cass. 20.6.1966, D'Alessio, CED 102510, GP 1967, II, p. 425.

⁶² Così, sotto la vigenza del vecchio art. 402, D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 216.

⁶³ Così, sotto la vigenza del vecchio art. 402, R. SANTORO, *Sentimento religioso e pietà dei defunti (delitti contro il)*, NsD, XVI, 1969, p. 1233.

⁶⁴ Vedi M. ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, RIDPP 2007, p. 498 che parla di «una tutela del sentire religioso visto in una dimensione non ideologica ma per così dire "fattuale-collettiva"»; nel senso, invece, della tutela del sentimento religioso *individuale*, v. G. CASUSCELLI, *Il diritto penale*, cit., p. 249; V. PACILLO, *I delitti*, cit., p. 26.

⁶⁵ N. COLAIANNI, *Diritto di satira*, cit., p. 609. In argomento, v. anche *infra*, 2.5, con specifico riferimento all'art. 403; 3.7, con specifico riferimento all'art. 404, e 4.6, con specifico riferimento all'art. 405.



2.1 - La dimensione plurioffensiva del delitto di "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone"

Alla luce di quanto detto, nel precedente paragrafo, in generale sul bene giuridico tutelato dai 'nuovi' delitti in materia di religione, il discorso relativo al bene giuridico tutelato dal delitto di "offese a una confessione religiosa mediante di vilipendio di persone" può essere molto breve.

A tale proposito sarà sufficiente aggiungere, infatti, che in relazione dell'art. 403 resta ancora valida la considerazione, già formulata da una parte della dottrina sul vecchio testo della norma in commento, della *dimensione plurioffensiva* del delitto ivi descritto, il quale risulta tuttora posto a tutela, in via principale, del *sentimento religioso* e, in via secondaria e mediata, della *personalità individuale* di chi la professa o la amministra⁶⁶.

Appare evidente, quindi, che l'indicazione *de iure condendo*, in passato formulata da una parte della dottrina⁶⁷ in relazione al "vecchio" art. 403, a favore di un *ribaltamento* dei beni giuridici tutelati (tale per cui *bene primario* diventasse la personalità individuale, mentre la ripercussione della sua offesa sulla religione comparisse come *mera modalità* della condotta, influente sulla sua gravità, ma non sulla sua intrinseca natura ed illiceità), non è stata recepita dal legislatore della l. 85/2006.

2.2 - Elemento oggettivo

Il "nuovo" art. 403 punisce, al pari del "vecchio" art. 403, chiunque "offende [...], mediante vilipendio". Per l'interpretazione di tale formula

⁶⁶ S. LARICCIA, *Tutela dei culti e libertà di offendere*, GI 1964, II, p. 54; V. PACILLO, *I delitti*, cit., p. 47; D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 198; P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 106; incidentalmente anche Corte cost. 188/1975, *GCost* 1975, I, p. 1208; in senso difforme, prima della riforma avevano individuato il bene giuridico tutelato dall'art. 403 nella *sola* religione quale bene di civiltà: G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., III ed., p. 433; F.P. GABRIELI, *Delitti contro*, cit., p. 129; V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 24 e, in giurisprudenza, tra le tante, Corte app. Firenze 18.10.1993, *Cardinali*, FI 1994, II, p. 356; ovvero nella *sola* personalità individuale dei fedeli e dei ministri di culto: S. ALBISETTI, *Vilipendio*, cit., p. 288; E. VITALI, *Vilipendio*, cit., p. 109; F. FINOCCHIARO, *Appunti in tema di vilipendio della religione dello Stato e libera manifestazione del pensiero*, GI 1962, IV, p. 26.

⁶⁷ D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 232; P. CAVANA, *Spunti critici*, cit., p. 13.



risultano, pertanto, tuttora attuali le considerazioni svolte da giurisprudenza e dottrina sulla precedente formulazione dell'art. 403.

Conseguentemente, occorre prima di tutto precisare che - quantunque sia stato autorevolmente affermato che "vilipendio" e "offesa mediante vilipendio" esprimano, in sostanza, lo stesso concetto⁶⁸ - nel reato in esame il vilipendio costituisce la *modalità della condotta*, e l'offesa il *risultato di essa*⁶⁹. Ciò consente di configurare l'art. 403 quale reato d'evento⁷⁰, a forma vincolata⁷¹.

Vilipendere significa mostrare - con parole, scritti, disegni, atti⁷² - di tenere a vile, gettare o manifestare sprezzo o dileggio⁷³. Il vilipendio consiste, quindi, "nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo"⁷⁴.

Costituiscono, pertanto, vilipendio la *contumelia*, lo *scherno*, l'*offesa fine a se stessa*, ma non la discussione, a livello scientifico o anche divulgativo, su temi religiosi, né la critica e la confutazione, pur se vivacemente polemica, né l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti⁷⁵.

Volgarità, grossolanità o turpitudine non sono caratteristiche ontologiche, e quindi necessarie, del vilipendio⁷⁶. Se, tuttavia, il vilipendio risulta volgare, grossolano o turpe, il fatto non sarà mai scriminabile in base al combinato disposto degli artt. 51 c.p. e 21 Cost., a causa del superamento del limite del buon costume (v. art. 21 ult. co. Cost.)⁷⁷.

⁶⁸ P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 101.

⁶⁹ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 3^a ed., p. 434; S. PROSDOCIMI, *Vilipendio*, cit., p. 738; Corte app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, *FI* 1994, II, p. 356.

⁷⁰ D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 198; *contra* S. ALBISETTI, *Vilipendio*, cit., p. 285.

⁷¹ Cfr. P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 126; *contra* Corte cost. 188/1975, *GCost* 1975, I, p. 1208; V. MORMANDO, "Laicità penale" e determinatezza. *Contenuti e limiti del vilipendio*, in *Studi Marinucci*, 2006, p. 2462.

⁷² Cass. 7.11.1980, Molica, CED 147623, *RP* 1981, p. 448.

⁷³ Dottrina unanime; v. per tutti P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 119; S. PROSDOCIMI, *Vilipendio*, cit., p. 738; in giurisprudenza, da ultimo Trib. Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*.

⁷⁴ Così Corte cost. 20/1974, sul concetto di vilipendio di cui all'art. 290.

⁷⁵ Corte cost. 188/1975, *DE* 1975, II, p. 292, in relazione all'art. 402.

⁷⁶ Cass. 20.2.1967, Giudici, *GI* 1967, II, p. 273; Cass. 6.6.1961, Cretarolo, *RIDPP* 1962, p. 493; *contra* Cass. 24.2.1967, Pasolini, CED 104261, *GP* 1967, II, p. 1143.

⁷⁷ S. PROSDOCIMI, *Vilipendio*, cit., p. 750; cfr. pure *infra*, 2.5.



Secondo una parte della dottrina, il vilipendio può essere realizzato anche attraverso una *condotta omissiva*⁷⁸.

È stato giustamente precisato che quello di "vilipendio" è un *concetto normativo extragiuridico*, rinviante a nozioni di comune esperienza e a valori etico-sociali⁷⁹: concetto generico, ma non impreciso⁸⁰, almeno in teoria⁸¹.

Il fatto di vilipendio di cui al primo comma deve essere commesso "*pubblicamente*", vale a dire in presenza delle condizioni previste dall'art. 266 ult. co., tra cui figura l'uso della stampa o di altro mezzo di propaganda, sicché si è ritenuto sussistere tale requisito anche nell'ipotesi di commissione del reato mediante *Internet*⁸², o durante un dibattito trasmesso in diretta televisiva⁸³.

La pubblicità è *elemento costitutivo*, e non condizione obiettiva di punibilità⁸⁴, e concerne *solo* la fattispecie descritta nel primo comma; l'elemento della pubblicità non è richiesto, invece, nella fattispecie del secondo comma. Di conseguenza, tra primo e secondo comma non sussiste quel rapporto di specialità che costituisce condizione necessaria (anche se non sufficiente) per individuare una circostanza del reato⁸⁵, sicché occorre riconoscere *nel secondo comma un reato autonomo*, e non già una mera circostanza aggravante⁸⁶.

⁷⁸ Cfr. V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 20 e P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, cit., p. 6; *contra* N. CAMPISI, *I reati di vilipendio*, 1968, p. 102.

⁷⁹ P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 119; F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, 2010, p. 135; *concetto descrittivo*, invece, secondo G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 3^a ed., 2001, p. 134.

⁸⁰ Corte cost. 188/1975, cit.

⁸¹ S. PROSDOCIMI, *Vilipendio*, p. 738; *contra*, per l'indeterminatezza-imprecisione, G. CONSO, *Contro i reati di vilipendio*, IP 1970, p. 547; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 2^a ed., p. 439; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 134; V. MORMANDO, *"Laicità penale"*, cit., p. 2456; V. PACILLO, *I delitti*, cit., p. 56; Corte app. Venezia 8.6.1989, Scorsese, DII 1990, p. 106.

⁸² G.i.p. Latina 7.6.2001, DE 2002, II, p. 99; Cass. 10.3.2009, Donvito, CED 243084, QDPE 2009, p. 1049

⁸³ Trib. Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*.

⁸⁴ Dottrina maggioritaria; da ultimo P. SIRACUSANO, *Commento*, p. 1772; V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 212; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 434; *contra* V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 29; F.P. GABRIELI, *Delitti contro*, cit., p. 105.

⁸⁵ Sui criteri di distinzione tra "circostanza" e "elemento costitutivo" del reato, sia consentito rinviare, anche per i necessari richiami, a F. BASILE, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle Sezioni unite sui "criteri di distinzione"*, in D. Brunelli (a cura di), *Studi in onore di Franco Coppi*, 2011, p. 1 ss. (dell'estratto).

⁸⁶ Dottrina pressoché unanime, con l'eccezione di V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 26.



Il reato in parola è *consumato* nel momento e nel luogo in cui si produce l'offesa alla confessione religiosa.

Trattandosi di reati d'evento (v. *supra*, in questo stesso paragrafo), deve ritenersi configurabile il *tentativo*.

2.3 - *Segue*) in particolare, la persona-oggetto materiale

Oggetto materiale del reato è, nel primo comma, "chi professa" una confessione religiosa e, nel secondo comma, "un ministro del culto", considerati entrambi sia da soli (*uti singuli*) che in quanto parte di un gruppo di fedeli o di ministri (*uti socii*)⁸⁷.

Secondo l'orientamento a lungo dominante, il vilipendio deve colpire *una o più persone*, non necessariamente presenti, *determinate o determinabili*, sicché il delitto in parola dovrebbe ritenersi non sussistente in caso di offesa all'universalità dei fedeli o dei ministri del culto di una determinata confessione religiosa⁸⁸.

Da ultimo, tuttavia, la *Cassazione* ha cambiato orientamento, ritenendo che per la configurabilità del reato di cui all'art. 403 non occorra che le espressioni di vilipendio siano rivolte a persone determinate, ben potendo invece essere genericamente riferite alla *indistinta generalità dei fedeli* (nella specie si trattava di frasi allusive a pratiche pedofile di sacerdoti per diffondere il "sacro seme del cattolicesimo")⁸⁹.

Si è, tuttavia, giustamente rilevato⁹⁰ che in tal modo si finisce per far rivivere il 'vecchio' reato di vilipendio della religione (cattolica), contrariamente alle indicazioni della Corte costituzionale (che con la

⁸⁷ F.P. GABRIELI, *Delitti contro*, cit., p. 134; P. SIRACUSANO, p. 102.

⁸⁸ In dottrina, da ultimo, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 443; parz. diff. D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 203; G. FLORA, *Tutela penale delle confessioni acattoliche, libertà di critica e principio di tolleranza religiosa*, FI 1992, II, p. 707; S. LARICCIA, *Tutela*, cit., p. 48; per un celebre caso in cui la sussistenza del delitto è stata negata in quanto oggetto materiale di vilipendio era la comunità degli ebrei nel suo insieme, e non una o più persone determinate, v. Cass. 24.2.1964, Durando, GI 1964, II, p. 241; Corte app. Genova 28.1.1963, Durando, GI 1964, II, p. 47; Trib. Genova 9.12.1961, Durando, RIDPP 1962, p. 238; fortemente critico su tali pronunce, in cui si è negato anche il delitto di diffamazione, S. LARICCIA, *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli*, DII 1986, p. 466. Per un caso più recente, in cui per lo stesso motivo si è ritenuto insussistente il delitto in una ipotesi di vilipendio della Congregazione dei Testimoni di Geova nel suo insieme, v. Trib. Venezia 10.3.1992, Faraon, FI 1992, II, p. 705.

⁸⁹ Cass. 10.3.2009, Donvito, CED 243084, QDPE 2009, p. 1049.

⁹⁰ G. CASUSCELLI, *Il diritto penale*, cit., p. 250.



citata sentenza 508/2000 ha dichiarato illegittimo tale reato), e dello stesso legislatore (che con la l. 85/2006 non l'ha ripristinato, pur avendone avuto, in teoria, la possibilità: v. *supra*, 1.1).

Va, pertanto, nella giusta direzione quella dottrina che, a proposito della necessaria determinatezza o meno delle persone-oggetto materiale, propone di tenere su due piani distinti⁹¹:

a) l'offesa rivolta ad una confessione religiosa quale ente collettivo;

b) l'offesa rivolta alla collettività indistinta dei fedeli di tale confessione religiosa.

Nel caso a) l'offesa è punibile, in quanto colpisce un ente esponenziale di interessi religiosi, ben determinato e titolare in proprio di posizioni giuridiche; nel caso b), invece, l'offesa è punibile solo alla duplice condizione di poterla circoscrivere nell'ambito di un gruppo di persone, ancorché ampio, quantitativamente delimitabile, e di poter verificare la sua diretta incidenza sui singoli componenti dello stesso⁹².

Risulta altresì problematico stabilire se la persona-oggetto materiale del reato debba essere necessariamente una persona vivente, o possa essere anche una *persona defunta* (così come avviene per i delitti contro l'onore: v. art. 597 co. 3) e, in particolare, un rappresentante - ad es., un profeta, un santo, un martire, lo stesso fondatore - di tale religione, purché storicamente esistito⁹³: insomma, frasi ingiuriose rivolte ad un santo ben determinato, ovvero ad un profeta (della religione cattolica o di altre religioni), storicamente esistiti ma 'defunti' da gran tempo, integrano il reato in parola? Riteniamo che a tale questione vada data *risposta negativa*: nel caso, infatti, di vilipendio di persona defunta, non si materializza alcuna offesa alla personalità individuale di chi professa o amministra la religione, non potendo il defunto "sentirsi" offeso.

La persona-oggetto materiale del reato deve essere vilipesa non già nella sua dimensione personalistica assoluta, bensì nella sua qualità di fedele o ministro del culto: deve, cioè, essere vilipesa per il suo *collegamento funzionale* con la confessione religiosa⁹⁴, di cui egli

⁹¹ P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1772.

⁹² P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1772; sul punto v. pure N. MARCHEI, "Sentimento religioso", cit., p. 17.

⁹³ Presuppone una siffatta estensione dell'oggetto materiale la sentenza del g.i.p. Latina 7.6.2001, *DE* 2002, II, p. 99, secondo cui il reato sussiste anche in caso di vilipendio di santi e beati della religione cattolica.

⁹⁴ L. MUSSELLI, *Religione (reati contro la)*, *EdD*, vol. XXXIX, 1988, p. 731; P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, cit., p. 7; V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 209; V.



rappresenta, agli occhi dell'agente, un simbolo o un'emanazione⁹⁵. L'offesa alla persona è, infatti, solo il mezzo per offendere la confessione religiosa⁹⁶. Affinché sussista tale collegamento funzionale non è, tuttavia, necessaria la contestualità tra la condotta di vilipendio e l'esercizio, da parte della persona-oggetto materiale del reato, di un'attività di culto⁹⁷.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ipotesi del capoverso (vilipendio di un *ministro del culto*), secondo l'opinione maggioritaria, formatasi prima della riforma del 2006, per l'esatta individuazione del contenuto del concetto di ministro di culto occorre fare riferimento al diritto canonico (in caso di offesa alla religione cattolica)⁹⁸ ovvero, in generale, agli ordinamenti confessionali della confessione religiosa di volta in volta interessata⁹⁹.

Tuttavia, è stato rilevato che una siffatta operazione di eterointegrazione, condotta sulla scorta delle norme confessionali di volta in volta rilevanti, se può risultare - prima ancora che corretta - praticabile rispetto a norme di confessioni religiose *ab antiquo* presenti in Italia, pone notevoli difficoltà in relazione a confessioni religiose, le cui norme interne non siano note o aprioristicamente affidabili per l'ordinamento statale. Una siffatta eterointegrazione, pertanto, dovrebbe costituire presupposto necessario, ma non ancora sufficiente per l'interpretazione dei concetti suddetti¹⁰⁰. La loro interpretazione dovrebbe, invece, essere integrata, ed eventualmente corretta, alla luce di criteri ulteriori, interni all'ordinamento statale, quali la comune esperienza, la coscienza sociale, la tradizione giurisprudenziale e dottrinale, la *ratio legis*¹⁰¹ - e ciò soprattutto ai fini dell'accertamento del dolo: ne consegue che l'agente, per rispondere del reato di vilipendio di un ministro di culto, deve aver avuto la consapevolezza di offendere un "ministro" di una confessione religiosa.

Con particolare riferimento alle norme del diritto canonico, è stato altresì precisato che la qualifica di *ministro del culto cattolico* spetta

PACILLO, *I delitti*, cit., p. 44; Cass. 20.6.1966, Grasso, CED 102509, FP 1968, 260; Cass. 20.10.1959, Caronte, GP 1960, II, p. 422; Cass. 1.12.1958, Splandesci, GP 1959, II, p. 452.

⁹⁵ S. PROSDOCIMI, *Vilipendio*, cit., p. 739.

⁹⁶ V. Corte app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, FI 1994, II, p. 356; v. anche *supra*, 2.1.

⁹⁷ V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 26; parz. diff. E. VITALI, *Vilipendio*, cit., p. 115; ma se, in concreto tale contestualità sussiste, è applicabile, nell'ipotesi del cpv., l'aggravante di cui all'art. 61 n. 10: Cass. 1.12.1958, Splandesci, cit.

⁹⁸ F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., vol. II, p. 224; E. VITALI, *Vilipendio*, cit., p. 118; M.C. IVALDI, *La tutela*, cit., p. 22; V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 215.

⁹⁹ M. FIORE, *Il reato di turbatio sacrorum*, 1978, p. 130.

¹⁰⁰ F. ONIDA, *Ministri di culto*, EGT, vol. XX, 1990, p. 2.

¹⁰¹ V. PARLATO, *Turbamento di funzione religiosa*, DE 1971, p. 465.



esclusivamente ai religiosi investiti della *potestas ordinis* (diaconato, sacerdozio, vescovato)¹⁰², compreso il Papa¹⁰³, mentre va esclusa per coloro che abbiano ricevuto i soli ordini minori e per i membri di congregazioni religiose e monastiche¹⁰⁴.

2.4 - Elemento soggettivo

Riguardo all'elemento soggettivo, il "nuovo" art. 403 non presenta novità rispetto al "vecchio" art. 403 e, pertanto, valgono le considerazioni in passato elaborate in proposito da dottrina e giurisprudenza. Deve, quindi, rilevarsi che il *dolo* del delitto in parola è *generico*¹⁰⁵.

Nell'oggetto del dolo rientrano:

- 1) il vilipendio della persona;
- 2) il collegamento funzionale tra la persona e la confessione religiosa (v. *supra*, 2.3);
- 3) l'offesa alla confessione religiosa¹⁰⁶;
- 4) la pubblicità (naturalmente solo per il reato di cui al primo comma).

Per il primo e il terzo elemento occorrono la rappresentazione e la volontà; per il secondo e il quarto elemento (essendo essi presupposti della condotta) è sufficiente la rappresentazione¹⁰⁷.

Il movente politico o sociale¹⁰⁸, il fine di suscitare divertimento¹⁰⁹ e, in genere, lo scopo soggettivo che anima l'agente, sono irrilevanti ai fini dell'accertamento del dolo¹¹⁰.

¹⁰² Così F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., vol. II, p. 224; E. VITALI, *Vilipendio*, cit., p. 118; M.C. IVALDI, *La tutela*, cit., p. 22; V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 215.

¹⁰³ Trib. Roma 24.3.1979, Nicola, *DE* 1980, II, p. 151.

¹⁰⁴ *Contra* Cass. 22.10.1954, Pellicani, *GP* 1955, II, p. 198.

¹⁰⁵ Cass. 20.6.1966, Grasso, CED 102509, *FP* 1968, p. 260; Cass. 17.2.1960, Nicoletti, *GP* 1960, II, p. 686; Trib. Roma 22.12.1997, Medici, *CP* 1998, p. 1253; Trib. Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*; in relazione al nuovo testo, P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira: "nuove" incriminazioni e "nuove" soluzioni giurisprudenziali*, *QDPE* 2007, p. 1008; *contra*, per il dolo specifico, il quale consisterebbe nello scopo di offendere la religione/confessione religiosa, v. V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 28; R. SANTORO, *Sentimento religioso*, cit., p. 1234; P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, cit., p. 7; Cass. 20.10.1959, Caronte, *GP* 1960, II, p. 422.

¹⁰⁶ Anche *sub specie* di dolo indiretto o eventuale: cfr. S. PROSDOCIMI, *Vilipendio*, cit., p. 743.

¹⁰⁷ Cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., vol. II, p. 224; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 445.

¹⁰⁸ Cass. 24.2.1967, Pasolini, CED 104261, *GP* 1967, II, p. 1143.



2.5 – Questioni di legittimità costituzionale

Prima della riforma del 2006, la Corte costituzionale - in perfetto parallelismo con quanto già stabilito nella sentenza 329/1997 concernente l'art. 404 (v. *infra*, 3.7) e nella sentenza 327/2002 concernente l'art. 405 (v. *infra*, 4.6) - nell'aprile del 2005 aveva accolto l'eccezione di costituzionalità dell'art. 403 in relazione agli artt. 3, co. 1, e 8, co. 1, Cost., dichiarando la norma *illegittima nella parte* in cui comminava una pena diversa e più grave di quella prevista dall'art. 406 per gli stessi fatti commessi contro i culti acattolici¹¹¹. Con la sentenza 168/2005, pertanto, la Corte aveva completato la propria opera di riformulazione del sistema dei delitti in materia di religione all'insegna di una sostanziale uguaglianza sanzionatoria tra tutte le confessioni religiose¹¹², riformulazione di cui il legislatore del 2006 ha sostanzialmente preso atto (v. *supra*, 1.1).

Dopo la riforma del 2006, sembrano, tuttavia, residuare ancora alcuni profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, co. 1, e 19 Cost., nella misura in cui il nuovo art. 403 dà rilievo solo all'offesa al sentimento religioso di chi si riconosce in una confessione religiosa, in tal modo lasciando privo di tutela penale, per un verso, il sentimento religioso di chi non si riconosce in alcuna confessione religiosa e, per altro verso, il sentimento religioso "negativo" di chi abbia una concezione del mondo teosofica o ecosofica, ovvero atea o agnostica¹¹³.

¹⁰⁹ Cass. 7.11.1980, Molica, CED 147623, RP 1981, p. 448; Trib. Roma 22.12.1997, Medici, CP 1998, p. 1253.

¹¹⁰ S. PROSDOCIMI, *Vilipendio*, cit., p. 742.

¹¹¹ Corte cost. 29.4.2005, n. 168, DPP 2005, p. 1531, con note di L. DE GREGORIO, *Nota a Corte cost. 168/2005*, DPP 2005, p. 1531 e N. MARCHEI, *La consulta*, cit.; il contrasto dell'art. 403 v.t. col principio di uguaglianza (religiosa) era stato, peraltro, già da tempo e ripetutamente denunciato dalla dottrina: v., tra gli altri, S. ALBISETTI, *Vilipendio*, cit., p. 284; M. ROMANO, *Secolarizzazione, diritto*, cit., p. 496; P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, cit., p. 10; ma la Corte costituzionale, in una precedente occasione, aveva respinto la relativa eccezione di incostituzionalità, ritenendola manifestamente irrilevante: Corte cost. 188/1975, GCost 1975, I, p. 1208.

¹¹² V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 79.

¹¹³ Cfr. T. PADOVANI, *Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo Stato*, Gdir 2006, n. 14, p. 28; G. CASUSCELLI, *Il diritto penale*, cit., p. 249; N. COLAIANNI, *Diritto di satira*, cit., p. 608; V. PACILLO, *I delitti*, cit., p. 70; N. MARCHEI, "Sentimento religioso", cit., p. 166. Sul punto v. anche *supra*, nota 65, e testo corrispondente.



Un'ulteriore e differente questione di legittimità costituzionale concerne i rapporti tra il concetto di vilipendio e la libertà, costituzionalmente garantita, di manifestazione del pensiero. A tal proposito, risultano tuttora attuali e riferibili all'art. 403 (nonché all'art. 404 co. 1), alcuni orientamenti, sorti in passato soprattutto con riferimento al delitto (cancellato nel 2000 dalla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 8 Cost.) di vilipendio della religione dello Stato, di cui all'art. 402, riguardato quale *delitto di espressione*¹¹⁴:

I) un primo orientamento escludeva l'illegittimità costituzionale dei delitti di vilipendio della religione sulla base della convinzione che il vilipendio *non* potrebbe mai costituire esercizio di quel diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito, in materia di religione, dall' art. 19 Cost. e, in generale, dall' art. 21 Cost.¹¹⁵. Trattasi, tuttavia, di teoria definitivamente confutata¹¹⁶, al pari di quelle che sostenevano il valore meramente programmatico dell' art. 21 Cost.¹¹⁷, ovvero la suscettibilità di tale norma costituzionale a subire limiti dalla stessa legislazione penale¹¹⁸;

II) in base, invece, ad un secondo orientamento, che fa propria la *teoria del bilanciamento*¹¹⁹, potrebbero essere legittimamente imposti limiti alla libera manifestazione del pensiero solo qualora essi risultassero necessari per tutelare valori di rango costituzionale. Ed è sulla base di tale teoria che la Corte costituzionale¹²⁰ aveva in passato respinto l'eccezione di illegittimità dell'art. 403 in relazione all'art. 21 Cost., ritenendo che i limiti alla libera manifestazione del pensiero, derivanti dalla norma penale in parola, sarebbero giustificati in vista dell'esigenza di tutela di un bene giuridico di rango costituzionale, ovvero sia il sentimento religioso. Secondo una parte della dottrina, invece, i limiti alla libera manifestazione del pensiero imposti dall'art. 403 potrebbero essere giustificati dalla tutela che tale norma assicura, sia pur in via secondaria e mediata, alla persona umana¹²¹;

¹¹⁴ P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 135; sulla più ampia problematica dei reati d'opinione, v. L. ALESIANI, *I reati d'opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, 2006, p. 115.

¹¹⁵ Corte cost. 39/1965, *GCost* 1965, 603, con nota sul punto conforme di P. GISMONDI; G. CONSOLI, *Il reato*, cit., p. 177.

¹¹⁶ Per tutti, D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 222.

¹¹⁷ Per es., Cass. 12.10.1950, Morrione, *GP* 1951, II, p. 14, sulla quale, in senso critico, v. Corte cost. 1/1956, *GCost* 1956, p. 1.

¹¹⁸ Per es., Cass. 6.5.1959, Chinello, *RIDPP* 1960, p. 949, sulla quale, in senso critico, v. P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 137.

¹¹⁹ Da ultimo, M.G. TASCONE, *Vilipendio (reati di)*, *EGT*, XXXII, 1994, p. 3.

¹²⁰ Corte cost. 188/1975, *GCost* 1975, I, p. 1208.

¹²¹ S. ALBISETTI, *Vilipendio*, cit., p. 288; F. FINOCCHIARO, *Appunti*, cit., p. 26.



III) infine, un terzo orientamento (formulato anch'esso originariamente in relazione all'art. 402), dopo aver segnalato le debolezze intrinseche alla teoria del bilanciamento (l'individuazione del rango costituzionale di un determinato bene è operazione complessa; andrebbe, inoltre, preliminarmente chiarito chi e quando dovrebbe effettuare un siffatto bilanciamento), ritiene più opportuno mutare prospettiva ed invocare l'art. 21 Cost. non più come parametro di illegittimità costituzionale dei delitti di vilipendio della religione, bensì *in funzione scriminante ai sensi dell'art. 51 (esercizio di un diritto)*, sicché sarebbero anti-giuridici solo quei fatti di vilipendio non costituenti manifestazione di pensiero¹²², come, ad es., l'insulto fine a se stesso, l'esplosione verbale informale, inidonea a trasmettere informazioni, valutazioni o altro atteggiamento spirituale¹²³, nonché quei fatti di vilipendio che, pur esprimendo un pensiero, travalicano, per la loro volgarità o turpitudine, il limite del buon costume (cfr. *supra*, 2.2)¹²⁴. Ciò non significa, tuttavia, che possa essere scriminata, *ex art. 21 Cost.*, solo la manifestazione di pensiero colta, motivata, e comunque espressa in modo tale da consentire il dibattito¹²⁵, altrimenti si ridurrebbe il diritto di libera manifestazione del pensiero a privilegio aristocratico per le classi acculturate e per specifiche tipologie di comunicazione¹²⁶.

In adesione a questo terzo orientamento, si è ritenuta non punibile, in forza dell'art. 51, la pubblicazione *online* di vignette animate raffiguranti autorità ecclesiastiche e ministri di culto della Chiesa cattolica nell'atto di compiere e subire atti sessuali. Le vignette in questione, infatti, sarebbero strumentali all'espressione, in modo satirico, di un pensiero critico, anche diffuso nel comune sentire, nei confronti di atteggiamenti e posizioni assunte dai vertici ecclesiastici sul tema della sessualità e, quindi, il fatto risulta scriminato dall'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero¹²⁷.

Sempre a proposito dei *rapporti tra l'art. 21 Cost. in funzione scriminante e il delitto di vilipendio in parola*, la Cassazione ha precisato come risulti assolutamente erronea la tesi secondo cui in materia

¹²² S. PROSDOCIMI, *Vilipendio*, cit., p. 745.

¹²³ D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 241.

¹²⁴ V. G.i.p. Latina 7.6.2001, *DE* 2002, II, p. 99.

¹²⁵ Così, invece, la giurisprudenza più risalente: Cass. 20.2.1967, *Giudici*, *GI* 1967, II, p. 273; Cass. 20.6.1966, D'Alessio, *CED* 102510, *GP* 1967, II, p. 425; Cass. 6.6.1961, Cretarolo, *RIDPP* 1962, p. 493.

¹²⁶ D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 233.

¹²⁷ Trib. Latina 24.10.2006, n. 1725, *QDPE* 2007, p. 1009, con ampia nota critica di P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso*, cit., p. 997; su satira e offese al sentimento religioso, v. pure N. COLAIANNI, *Diritto di satira*, cit., p. 594.



religiosa il diritto di manifestare il proprio pensiero non potrebbe trovare limiti; anzi, "il fatto che un credo religioso ed i relativi principi si basino su di un atto di fede, per cui la loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza semplicistiche aggressioni verbali, prive di supporto argomentativo-dialettico, e pertanto gratuite"¹²⁸.

2.6 - Rapporti con altre figure di reato

Prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 402, era pacifico che l'art. 403, c.d. vilipendio *indiretto*, costituisse norma *speciale* rispetto all'art. 402, c.d. vilipendio generico. L'elemento specializzante era ravvisato nell'offesa alla persona.

Sulla premessa della dimensione plurioffensiva del delitto in esame (v. *supra*, 2.1), l'art. 403 va, altresì, considerato norma *speciale* rispetto agli artt. 594 e 595, in virtù dell'elemento specializzante costituito dall'offesa alla religione¹²⁹.

In caso di vilipendio diretto al *Papa*, per effetto dell'art. 8 co. 2 del Trattato lateranense del 1929 (il quale equiparava le offese commesse contro il Sommo Pontefice a quelle commesse contro il Re, e poi contro il Presidente della Repubblica), col reato in parola poteva concorrere quello di cui all'art. 278. Dopo l'Accordo con la Santa Sede del 1984, modificativo del Trattato lateranense, non essendo stata conservata tale clausola di equivalenza, col reato in parola poteva concorrere solo quello di cui all'art. 297¹³⁰. Da quando, tuttavia, l'art. 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, ha abrogato l'art. 297, in caso di vilipendio diretto al Papa risulta applicabile il solo art. 403 cpv.

2.7 - Questioni di diritto intertemporale

¹²⁸ Cass. 7.10.1998, Faraon, *DFam* 1999, p. 82; sui limiti scriminanti dell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero in materia religiosa rispetto al fatto tipico del delitto in parola, v. pure Corte app. Venezia 19.9.1997, Faraon, *DFam* 1997, p. 1387; Pretura Assisi 16.11.1993, Grazioli, *Rass. Giur. Umbra* 1994, p. 171, con nota di F. ANGELINI; Pretura Milano 20.4.1971, Poli, *GI* 1972, II, p. 264.

¹²⁹ R. SANTORO, *Sentimento religioso*, cit., p. 1233; Corte app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, *FI* 1994, II, 356; parz. diff. S. PROSDOCIMI, *Vilipendio*, cit., p. 740.

¹³⁰ V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 30; Corte app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, cit.; Trib. Roma 7.7.1979, Venezia, *FI* 1980, II, p. 456; Trib. Roma 24.3.1979, Nicola, *DE* 1980, II, p. 151; *contra* R. SANTORO, *Sentimento religioso*, cit., p. 1234; P. CAVANA, *Sentimento religioso*, cit., p. 12.



L'abrogazione, a seguito della l. 85/2006, dell'art. 406 non ha comportato il venir meno dell'illiceità penale delle offese in danno dei culti *diversi* da quello cattolico: queste continuano a costituire reato ai sensi degli artt. 403, 404 e 405 che, nella nuova formulazione, puniscono le offese a tutte le confessioni religiose¹³¹.

2.8 - Casistica

a) Sulla vecchia formulazione:

Corte app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, *FI* 1994, II, p. 356: non integra il reato un fumetto nel quale, con gusto bozzettistico, si mostra il Papa gratificato e compiaciuto per la visione di una pubblicazione sulla *rockstar* Madonna.

G.i.p. Latina 7.6.2001, *DE* 2002, II, p. 99: integra il reato la pubblicazione su un sito *internet* di immagini del Cristo, del Papa, di santi e di altre figure rappresentative della religione cattolica, raffigurati in attività di carattere sessuale e con corredo di c.d. bestemmie velate, di didascalie evocative di turpiloquio e di insulti, nonché di contumelie nei confronti di dette figure.

G.u.p Bergamo 16.5.2005, Fallaci, *QDPE* 2006, p. 1029: il reato di cui agli artt. 403 e 406 è configurabile nell'aver offeso l'Islam e coloro che lo praticano attraverso l'uso di espressioni (contenute nel libro "La forza della ragione"), inserite in un contesto che rivela sentimenti di avversione e disprezzo verso ogni manifestazione proveniente dalle popolazioni di religione islamica e dirette a disegnarne una immagine temibile, connotata da sanguinaria ostilità verso il mondo occidentale e da costumi retrivi e spregevoli.

Trib. Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*: integra il reato di cui all'art. 403 co. 2 la condotta di colui che, nel corso di una trasmissione televisiva, abbia definito la Chiesa cattolica come "un'associazione per delinquere", ed il Papa dell'epoca come "un signore extracomunitario che capeggia la chiesa" ed "un abile doppiogiochista".

b) Sulla nuova formulazione:

¹³¹ Cass. 5.6.2009, n. 26968, *QDPE* 2009, p. 1051, che cassa Trib. Tivoli 5.11.2008, n. 569: nella specie, si trattava di offese concernenti la confessione religiosa dei Testimoni di Geova; G. CASUSCELLI, *Il diritto penale*, cit., p. 251.



Cass. 10.3.2009, Donvito, CED 243084, QDPE 2009, p. 1049: integra il reato la pubblicazione su un *forum* di discussione *online* di frasi allusive alle pratiche pedofile di sacerdoti cattolici, rivolte a diffondere il "sacro seme del cattolicesimo".

Trib. Latina 24.10.2006, n. 1725, QDPE 2007, p. 1009: non è punibile, in forza dell'art. 51, la pubblicazione *online* di vignette animate raffiguranti autorità ecclesiastiche e ministri di culto della Chiesa cattolica nell'atto di compiere e subire atti sessuali, qualora le vignette in questione siano espressione, in termini satirici, di un pensiero critico, anche diffuso nel comune sentire, nei confronti di atteggiamenti e posizioni assunte dai vertici ecclesiastici sul tema della sessualità.

Parte terza: Il 'nuovo' art. 404 c.p.

3.1 - La riforma del 2006: il delitto di "offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose"

Tra le norme concernenti i delitti in materia di religione, l'art. 404 è quello che ha subito le *modificazioni più incisive* a seguito della l. 24 febbraio 2006, n. 85. Oltre, infatti, all'operazione di ripulitura lessicale con la quale si è provveduto a cancellare ogni riferimento alla religione dello Stato, il "nuovo" art. 404 presenta le seguenti novità:

- al pari di quanto avvenuto negli artt. 403 e 405, è stato inserito il riferimento alle "confessioni religiose" (sul significato di tale, centralissima, nozione, v. *supra*, 1.2);

- sono state espressamente previste due ipotesi distinte di reato: la "tradizionale" figura di offesa mediante *vilipendio* di cose (co. 1); la "nuova" figura di offesa mediante *danneggiamento* di cose (co. 2), con cui si è introdotta una sorta di vilipendio c.d. reale;

- si è adottata una nuova formulazione letterale per descrivere il fatto tipico dell'offesa mediante vilipendio;

- la pena detentiva, in passato prevista per l'offesa mediante vilipendio di cose, è stata sostituita con una assai modesta pena pecuniaria.

Alcune di tali innovazioni costituiscono presumibilmente il risultato di una riformulazione dell'art. 404 sulla falsariga del nuovo art.



292 (vilipendio o danneggiamento alla bandiera dello Stato), anch'esso riformato con la l. 85/2006 sui reati d'opinione¹³².

3.2 - Il bene giuridico

Per la individuazione del bene giuridico tutelato dall'art. 404, occorre necessariamente tener conto di quanto già detto, più in generale, sui delitti in materia di religione e sul processo di ridefinizione, costituzionalmente orientato, del bene giuridico da essi tutelato (v. *supra*, 1.3).

a) Ciò premesso, e con specifico riferimento al *delitto di vilipendio di cose attinenti al culto*, di cui al primo comma dell'art. 404, il relativo bene giuridico protetto deve essere individuato nel sentimento religioso dei fedeli che si riconoscono nella confessione religiosa, al cui culto attengono le cose nella specie vilipese.

b) Rispetto, invece, al *delitto di danneggiamento di cose attinenti al culto*, di cui al secondo comma dell'art. 404, deve subito rilevarsi che, forse per una svista, il legislatore del 2006 ha ommesso di indicare il complemento di specificazione del culto (come, invece, ha fatto in relazione all'art. 405): il secondo comma parla di culto, ma non precisa culto "di che cosa". Per evitare un'assoluta indeterminatezza della norma, e in considerazione della collocazione intrasistemica della stessa, può, peraltro, ritenersi che il concetto di culto debba comunque essere riferito ad una *confessione religiosa* (quantunque il mero tenore letterale della norma consenta il riferimento anche a culti attinenti a religioni che non abbiano i connotati di una confessione religiosa, ovvero, addirittura, anche a culti non religiosi: ad es., il culto della Bellezza, professato dagli artisti del Rinascimento, o quello della Personalità, imposto in alcuni regimi politici autoritari, o ancora il culto della Ragione, cui erano "devoti" gli Illuministi).

Ciò precisato, può ritenersi tuttora valida la considerazione, formulata da una parte della dottrina in relazione al vecchio testo della norma in commento, della *dimensione plurioffensiva* del delitto, il quale risulta posto a tutela, in via principale e diretta, del sentimento religioso dei fedeli che si riconoscono nella confessione religiosa, al cui culto attengono le cose danneggiate, e, in via secondaria e mediata, del valore

¹³² M. PELISSERO, *Osservazioni critiche*, cit., p. 1201; P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1776. Sul reato di cui all'art. 292, v. M. RUGA RIVA, *Commento all'art. 292*, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. I, 3^a ed., 2011, n. 1 ss.



patrimoniale di tali cose¹³³, con l'essenziale precisazione, però, che l'offesa di natura patrimoniale, oltre che secondaria, è *solo eventuale* allorché la cosa attinente al culto non abbia alcun apprezzabile valore patrimoniale (per es., un'ostia), ovvero sia di proprietà dello stesso soggetto agente¹³⁴. Prima della riforma, peraltro, un diverso orientamento aveva individuato il bene giuridico tutelato dall'art. 404 nella *sola* religione-bene di civiltà¹³⁵, ovvero nel *solo* valore patrimoniale delle cose attinenti al culto¹³⁶.

3.3 - Elemento oggettivo

Il "vecchio" art. 404 incriminava la condotta di chiunque recasse "offesa" alla religione dello Stato "mediante vilipendio" di cose attinenti al culto. Tale offesa si articolava in due autonome figure di reato - rispettivamente previste al primo e al secondo comma del vecchio testo - le quali si distinguevano tra loro *esclusivamente* per le differenti connotazioni spazio-temporali ed erano punite con la medesima pena. In entrambe le figure, il vilipendio delle cose costituiva la *modalità della condotta*, e l'offesa il *risultato di essa*. Si riteneva, inoltre, pacificamente che il vilipendio potesse consistere sia in atti materiali compiuti su cose, sia in espressioni verbali rivolte contro le stesse¹³⁷.

Con il "nuovo" art. 404 il legislatore del 2006, invece, ha configurato, come sopra accennato, due autonome figure di reato che si distinguono ora per le diverse modalità esecutive e che risultano munite anche di pene diverse: il primo comma, infatti, punisce (con la sola pena pecuniaria) il "*vilipendio*" di cose attinenti al culto¹³⁸; il secondo comma, invece, punisce (con la reclusione fino a due anni) il "*danneggiamento*" di tali cose¹³⁹.

¹³³ D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 198.

¹³⁴ V. P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 110.

¹³⁵ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 435; V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 36; Corte cost. 125/1957, RIDPP 1958, p. 119.

¹³⁶ F. FINOCCHIARO, *Appunti*, cit., p. 26.

¹³⁷ V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 46; Cass. 21.12.1967, Conti, CED 106969, GP 1968, II, p. 647; Trib. Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, *www.olir.it*.

¹³⁸ Si noti che all'interno del "nuovo" primo comma sono ora confluite le previsioni in precedenza contenute nel primo e nel secondo comma del vecchio testo: v. *supra*, 3.3.

¹³⁹ Si deve, tuttavia, subito rammentare che già sotto la vigenza del "vecchio" art. 404 il danneggiamento di cose attinenti al culto rientrava nel fatto tipico del delitto di offesa mediante vilipendio di cose.



a) Per quanto riguarda, in particolare, il delitto di "vilipendio" di cose attinenti al culto, di cui al "nuovo" art. 404 co. 1, il legislatore del 2006 ha in parte riformulato, rispetto al testo previgente, la descrizione del fatto tipico: non si incrimina più la condotta di chi "offende la religione mediante vilipendio di cose", bensì la condotta di chi "offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose". Non pare, tuttavia, che a queste modificazioni testuali si accompagni pure una radicale modificazione sostanziale.

Infatti, anche se, a livello lessicale, il nuovo testo attua, rispetto a quello previgente, una sorta di inversione di ruoli tra vilipendio e offesa (si è, infatti, passati da un "offendere mediante vilipendio" ad un "vilipendere offendendo"), tale inversione lessicale non trova, tuttavia, riscontro né nella rubrica dell'articolo, dove si continua a parlare di *offesa mediante vilipendio*, né nell'*intentio legis* quale emerge dai lavori parlamentari, ove ci si riferisce al delitto in esame in termini di "offesa arrecata attraverso il vilipendio"¹⁴⁰. Pare, pertanto, possibile continuare a ritenere, oggi come in passato, che il vilipendio delle cose costituisca la modalità della condotta, e l'offesa alla religione il risultato di essa (per un analogo rilievo relativo all'art. 403, v. *supra*, 2.2).

Quanto alla specificazione, aggiunta dal legislatore del 2006, che il vilipendio deve essere realizzato "con espressioni ingiuriose", occorre preliminarmente ricordare che - per pacifica opinione - già di per sé il verbo "vilipendere" significa mostrare di tenere a vile, gettare o manifestare sprezzo o dileggio (v. *supra*, 2.2). Pertanto, se non si vuole ridurre il nuovo requisito della "ingiuriosità" delle espressioni ad un mero pleonasma lessicale, sarà necessario accertare che le espressioni usate per vilipendere risultino, già di per sé, gravemente sconvenienti e intrinsecamente sprezzanti¹⁴¹.

Le "espressioni" attraverso le quali si vilipende non devono essere necessariamente verbali. Come si evince dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa al delitto di ingiuria, le espressioni ingiuriose possono, infatti, consistere anche in *scritti, disegni, gesti sconci, suoni oltraggiosi*, etc., purché non si trapassi ad una aggressione materiale della cosa, nella cui ipotesi risulta integrato il fatto tipico del delitto di cui al secondo comma¹⁴².

¹⁴⁰ V. intervento del 27 giugno 2005 del deputato Carolina Lussana, relatore alla Camera dei deputati del d.d.l. 5490.

¹⁴¹ V. pure P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p.1778.

¹⁴² V. pure P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1778; secondo F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., vol. II, p. 224 e G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 446, invece, ai sensi del primo comma rileverebbe solo il vilipendio verbale espresso.



Per ulteriori considerazioni relative al concetto di vilipendio, v. anche *supra*, 2.2.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si produce l'offesa alla confessione religiosa.

Di esso è configurabile il tentativo.

b) Per quanto riguarda il delitto di "danneggiamento" di cose attinenti al culto, di cui al "nuovo" art. 404 co. 2, occorre premettere che l'*offesa alla confessione religiosa*, pur non essendo alla lettera richiesta, pare imporsi per motivi sistematici (tra l'altro: la collocazione della fattispecie e la necessità di evitare, almeno in alcune ipotesi, un doppione dell'art. 635 co. 2, n. 3).

Per la descrizione di quattro delle cinque modalità esecutive del fatto ivi incriminato il legislatore ha impiegato le stesse formule che compaiono nell'art. 635 (delitto di danneggiamento): "*distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili*", con l'unica differenza che, in relazione alla *inservibilità*, nell'art. 404 si è omessa la specificazione che essa può essere totale o parziale; conseguentemente, una inservibilità solo parziale della cosa dovrebbe integrare il tentativo, e non la consumazione del delitto in parola (a differenza di quanto avviene per il delitto di danneggiamento).

La quinta modalità esecutiva del fatto consiste, poi, nell'*imbrattare* la cosa, cioè nello sporcarla o insudiciarla, pregiudicandone la pulizia e la nettezza. Si tratta, anche in questo caso, di un concetto già noto al linguaggio del legislatore penale, che all'art. 639 prevede per l'appunto il delitto di (deturpamento e) imbrattamento di cose altrui. Ma proprio il confronto dell'art. 404 co. 2 con l'art. 639 fa emergere l'assenza, nel delitto qui in commento, della modalità esecutiva consistente nel *deturpamento*, che si attua con lo sfigurare, con il rendere brutta o disarmonica una cosa, pregiudicandone l'estetica. Pertanto, l'attività di deturpamento delle cose attinenti al culto non integra il delitto di cui al secondo comma dell'art. 404, ma eventualmente, ricorrendone gli altri presupposti, quello di cui al primo comma (vilipendio).

Le cinque modalità esecutive del delitto in parola sono da considerarsi alternative tra loro: l'art. 404 co. 2 è, quindi, *norma a più fattispecie*. Pertanto, il fatto risulta integrato anche se viene adottata una sola di tali modalità e, per converso, il fatto rimane unico anche in caso di contestuale adozione di più di tali modalità.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica il danneggiamento o l'imbrattamento.

Di esso è configurabile il tentativo.



3.4 - (Segue) le cose-oggetto materiale

L'oggetto materiale dei due reati di vilipendio (co. 1) e di danneggiamento (co. 2) è identico (purché si convenga che, nonostante la svista del legislatore del 2006, il concetto di culto di cui al secondo comma debba comunque essere riferito ad una *confessione religiosa*: v. *supra*, 3.2), ed è rimasto immutato rispetto al "vecchio" art. 404. Per la sua individuazione risultano, pertanto, tuttora attuali le considerazioni svolte da giurisprudenza e dottrina sulla precedente formulazione dell'art. 404.

Il legislatore descrive tale oggetto materiale attraverso una elencazione vasta¹⁴³, ma tassativa¹⁴⁴ di cose¹⁴⁵, individuabili in modo rigoroso *solo con riferimento al diritto canonico* (in caso di offesa alla religione cattolica)¹⁴⁶ ovvero, più in generale, *solo con riferimento all'ordinamento confessionale* della religione di volta in volta interessata (v., a questo proposito, quanto detto *supra*, 2.3, sul concetto di ministro di culto di cui all'art. 403).

Cose *oggetto di culto* sono quelle verso le quali si tributa il culto (ad es., il crocifisso - salvo quanto si dirà subito appresso; le immagini sacre, le reliquie, etc.)¹⁴⁷.

Cose *consacrate al culto* sono quelle consacrate dal vescovo o benedette dal sacerdote e destinate a funzioni religiose (le chiese nell'insieme e nelle loro parti, altari, calici, tabernacoli, etc.).

Cose *destinate necessariamente all'esercizio del culto*, infine, sono tutti gli oggetti, anche non benedetti, senza i quali non è possibile compiere atti liturgici o rituali (libri sacri, paramenti, pisside, ostensorio, etc.)¹⁴⁸; tale destinazione deve essere, oltre che necessaria, attuale. In quest'ultimo gruppo di cose potrebbero rientrare anche alcuni indumenti indossati dai fedeli di confessioni religiose diverse dalla cattolica (ad es., la *kippà* degli ebrei), purché siano destinati necessariamente all'esercizio del culto.

¹⁴³ P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 103.

¹⁴⁴ V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 37.

¹⁴⁵ Trattasi, peraltro, di un plurale indeterminativo, sicché ad integrare il fatto tipico è sufficiente l'offesa ad *una sola cosa*.

¹⁴⁶ F.P. GABRIELI, *Delitti contro*, cit., p. 164.

¹⁴⁷ V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 39; Cass. 28.10.1966, Fagioli, CED 102927, CPMA 1967, p. 536; Trib. Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*.

¹⁴⁸ F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., vol. II, p. 224; V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 41.



La natura mobile o immobile della cosa, la titolarità del diritto di proprietà su di essa in capo al soggetto agente o ad un terzo, la sua commerciabilità o meno sono fattori del tutto irrilevanti ai fini dell'integrazione del fatto tipico dei delitti in parola¹⁴⁹.

Non rientrano, invece, in alcuno dei tre gruppi di cose descritti dall'art. 404 né le immaginette dei Santi¹⁵⁰, né i banchi, le sedie, le cassette dell'elemosina e il denaro in esse contenuto¹⁵¹, né, infine, i monumenti, i dipinti, le lapidi, presenti nei luoghi di culto, ma non costituenti oggetti di culto¹⁵². Secondo una sentenza di merito del 2001, non rientrano in alcuno dei tre gruppi nemmeno le cose che non sono realmente attinenti al culto, ma che costituiscono imitazioni o duplicazioni di cose siffatte, e che sono state realizzate a fini meramente denigratori o di rappresentazione cinematografica¹⁵³.

Per quanto riguarda, in particolare, il *crocifisso*, occorre segnalare una recente sentenza del Consiglio di Stato¹⁵⁴, la quale - ponendo termine ad una lunga vicenda giudiziaria concernente la legittima presenza del crocifisso nelle aule scolastiche - ha stabilito che il crocifisso "è un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto. In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso (...). Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come (...) ad un oggetto di culto". Da tali affermazioni dovrebbe, quindi, derivare che condotte di vilipendio o danneggiamento a danno di un crocifisso che si trovi esposto nelle aule scolastiche o in altri ambienti non collegati direttamente al culto (ad es., nelle aule giudiziarie, nelle celle dei carcerati, e simili) non dovrebbero integrare alcuno dei delitti di cui all'art. 404¹⁵⁵.

La cosa-oggetto di vilipendio o danneggiamento deve essere *individuata nella sua materialità*¹⁵⁶, e deve essere *realmente presente* al momento dell'offesa; in caso contrario, l'applicazione dell'art. 404 equivarrebbe a riesumare la fattispecie, di cui al vecchio art. 402, di

¹⁴⁹ V. Trib. Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, *www.olir.it*.

¹⁵⁰ Pretura S.G. Rotondo 26.11.1957, Pernitzky, *GP* 1959, II, p. 908.

¹⁵¹ Cass. 20.6.1962, Sipone, *CPMA* 1963, p. 47.

¹⁵² V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 37.

¹⁵³ Trib. Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, cit.: nella specie, si trattava di alcune croci e di una edicola votiva appositamente costruite per consentire la ripresa di alcune scene di un film.

¹⁵⁴ Consiglio di Stato 13.2.2006, n. 556, che conferma TAR Veneto 17.3.2005, n. 1110.

¹⁵⁵ Sul punto, v. pure G. CASUSCELLI, *Il diritto penale*, cit., p. 251.

¹⁵⁶ D. PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., p. 196.



vilipendio *diretto* della religione, non mediato, cioè, da un'aggressione alle cose¹⁵⁷.

La cosa, tuttavia, non viene offesa tanto per la sua fisicità, quanto per il suo valore di simbolo della religione¹⁵⁸, vale a dire in virtù del suo *collegamento funzionale con la religione*: l'offesa alla cosa è, infatti, solo il mezzo per offendere la confessione religiosa¹⁵⁹.

3.5 - (Segue) le connotazioni spazio-temporali

a) Il delitto di vilipendio di cui al primo comma deve essere commesso in *luogo destinato*, anche temporaneamente¹⁶⁰, *al culto*, cioè alla celebrazione di cerimonie o funzioni religiose (per es., chiese, cappelle, anche domestiche), ovvero *in luogo pubblico o aperto al pubblico*¹⁶¹, ovvero ancora *in occasione di funzioni religiose compiute in luogo privato da un ministro del culto*. Quest'ultima connotazione sussiste allorché il ministro del culto sia il celebratore principale o esclusivo della funzione, non essendo, invece, sufficiente la sua mera assistenza¹⁶².

Tutte le predette connotazioni costituiscono presupposti della condotta¹⁶³, e non condizioni obiettive di punibilità¹⁶⁴.

¹⁵⁷ Non può essere condivisa, pertanto, la sentenza di condanna del Trib. Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*, su cui v. *infra*, 3.9: nella specie, la cosa vilipesa - il crocifisso - non era individuata nella sua materialità e non era realmente presente.

¹⁵⁸ F.P. GABRIELI, *Delitti contro*, cit., p. 161; Cass. 21.12.1967, Conti, cit.

¹⁵⁹ In generale, sul dibattito relativo ai simboli religiosi, riaccesosi nella dottrina ecclesiastica soprattutto dopo l'emanazione della legge francese 15.3.2004 che ne vieta l'ostensione in alcuni luoghi, v. i contributi di S. FERRARI, *Le ragioni del velo* (2004), e E. DIENI, *Simboli, religioni, regole e paradossi* (2005), entrambi consultabili in *www.olir.it*.

¹⁶⁰ P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1778; solo permanentemente, invece, secondo V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 44.

¹⁶¹ Sulle nozioni di "luogo pubblico" o "aperto al pubblico", sia consentito rinviare a F. BASILE, *Commento all'art. 660*, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. II, 3^a ed., 2011, n. 18.

¹⁶² V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 45; sulla nozione di funzione religiosa, v. *infra*, 4.2; su quella di ministro del culto, v. *supra*, 2.3.

¹⁶³ F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., vol. II, p. 224; in relazione al "vecchio" art. 404, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 3^a ed., p. 436; V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 216.

¹⁶⁴ Così, invece, V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 42, in relazione al "vecchio" art. 404.



b) Il delitto di danneggiamento di cui al secondo comma deve essere realizzato *pubblicamente*, vale a dire in presenza delle condizioni previste dall'art. 266 ult. co.

In linea con quanto appena detto a proposito delle connotazioni spazio-temporali del delitto di cui al primo comma, e al pari di quanto sostenuto dalla dottrina in relazione all'analogo requisito della pubblicità richiesto dall'art. 403 co. 1 (v. *supra*, 2.2), deve ritenersi che la pubblicità di cui all'art. 404 co. 2 sia elemento costitutivo del fatto tipico (segnatamente, presupposto della condotta), e non condizione obiettiva di punibilità.

3.6 - Elemento soggettivo

a) Il dolo del delitto di vilipendio di cose (co. 1) è un *dolo generico*¹⁶⁵, e nel suo oggetto devono rientrare:

- 1) il vilipendio della cosa;
- 2) il collegamento funzionale tra la cosa e la confessione religiosa (v. *supra*, 3.4);
- 3) l'offesa alla confessione religiosa;
- 4) le connotazioni spazio-temporali illustrate *supra*, 3.5, sub a).

Per il primo e il terzo elemento occorre la rappresentazione e la volontà; per il secondo e il quarto elemento (essendo essi presupposti della condotta) è sufficiente la rappresentazione¹⁶⁶.

b) Anche il dolo del delitto di danneggiamento di cose (co. 2) è un *dolo generico*, il quale, tuttavia, deve manifestarsi necessariamente nella forma del *dolo intenzionale*, come è fatto palese dall'avverbio "intenzionalmente" (al pari di quanto avviene in altre norme incriminatrici: dell'abuso d'ufficio *ex art.* 323, del danneggiamento alla bandiera dello Stato *ex art.* 292 co. 2, nuovo testo, e dell'infedeltà patrimoniale *ex art.* 2634 c.c.)¹⁶⁷. Nell'oggetto di tale dolo devono rientrare:

¹⁶⁵ P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1779; Cass. 21.12.1967, Conti, CED 106969, GP 1968, II, p. 647; Trib. Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*; *contra*, per il dolo specifico: V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 49; P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, cit., p. 8; Pretura S.G. Rotondo 26.11.1957, Pernitzky, GP 1959, II, p. 908.

¹⁶⁶ V. F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., vol. II, p. 224; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 445.

¹⁶⁷ V., tuttavia, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 446, secondo i quali "l'avverbio 'intenzionalmente' può essere considerato una



- 1) il danneggiamento o l'imbrattamento della cosa;
- 2) il collegamento funzionale tra la cosa e la confessione religiosa (v. *supra*, 3.4);
- 3) la pubblicità di cui si è detto *supra*, 3.5, sub b).

Per il primo elemento occorre la rappresentazione e la volontà; per il secondo e il terzo elemento (essendo essi presupposti della condotta) è sufficiente la rappresentazione.

3.7 - Questioni di legittimità costituzionale

Prima della riforma del 2006, l'art. 404 co. 1 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, co. 1, e 8, co. 1, Cost. nella parte in cui prevedeva una pena superiore rispetto a quella prevista dall'art. 406, giacché la Corte costituzionale aveva esattamente ritenuto che solo l'uguaglianza sanzionatoria tra offesa alla religione cattolica e offesa alle altre confessioni potesse essere compatibile con la posizione di equidistanza e imparzialità, che la legislazione post-costituzionale deve assumere nei confronti di esse¹⁶⁸.

Dopo la riforma del 2006, sembrano, tuttavia, residuare ancora alcuni profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, co. 1, e 19 Cost., nella misura in cui il nuovo art. 404 dà rilievo solo all'offesa al sentimento religioso di chi si riconosce in una confessione religiosa, in tal modo lasciando privo di tutela penale, per un verso, il sentimento religioso di chi non si riconosce in alcuna confessione religiosa e, per altro verso, il sentimento religioso "negativo" di chi abbia una concezione del mondo teosofica o ecosofica, ovvero atea o agnostica¹⁶⁹.

superfetazione normativa dato che non riesce ad aggiungere note di disvalore alla condotta incriminata".

¹⁶⁸ Corte cost. 14.11.1997, n. 329, *FI* 1998, I, 26; **M.C. IVALDI**, *La tutela*, cit., p. 222; **V. MORMANDO**, *I delitti*, cit., p. 78; **G. FIANDACA**, *Altro passo avanti della consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, *FI* 1998, I, p. 26; **M. CANONICO**, *Tutela penale delle religioni e discriminazioni: la fine di un'era?*, *DFam* 1998, p. 856; **A. CHIZZONITI**, *Il vento*, cit., p. 1575; in una precedente occasione, però, la Corte aveva respinto un'eccezione di incostituzionalità in relazione agli artt. 7 e 8 Cost.: Corte cost. 125/1957, *RIDPP* 1958, p. 119, sulla quale, con varietà di posizioni, **M. CONDORELLI**, *Garanzie costituzionali di libertà e di uguaglianza e tutela penale dei culti*, *DE* 1959, II, p. 4; **P. GISMONDI**, *nota a Corte cost. 125/1957*, *GCost* 1957, I, p. 1209; **R. VENDITTI**, *Sul vilipendio della religione dello Stato*, *RIDPP* 1958, p. 119; il contrasto con l'art. 3 Cost. era stato, invece, escluso da Cass. 16.2.1966, *Bor*, CED 101061, *FiR* 1966, p. 1609.

¹⁶⁹ Sul punto v. anche *supra*, nota 65, e testo corrispondente.



Sui rapporti tra il concetto di vilipendio in materia di religione e la *libertà*, costituzionalmente garantita, *di manifestazione del pensiero*, v. quanto detto *supra*, 2.5.

3.8 - Rapporti con altre figure di reato

Prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 402, era pacifico che l'art. 404, c.d. vilipendio indiretto (v. ora 404, co. 1), costituisse norma *speciale* rispetto all'art. 402, c.d. vilipendio generico. L'elemento specializzante era ravvisato nell'offesa alla cosa.

Il delitto di danneggiamento di cose attinenti al culto (co. 2) è *speciale* rispetto al delitto di cui all'art. 635 (anche nell'ipotesi, di cui al co. 2, n. 3, dell'art. 635, di danneggiamento di edifici destinati all'esercizio di un culto) e - in caso di imbrattamento - rispetto al delitto di cui all'art. 639¹⁷⁰.

Il delitto di vilipendio mediante deturpamento di cose attinenti al culto (v. *supra*, 3.3) è, invece, speciale rispetto al delitto di cui all'art. 639.

Prima della riforma del 2006, si riteneva che il delitto di cui all'art. 404 potesse concorrere con il delitto di *turbatio sacrorum* di cui all'art. 405¹⁷¹; con tale opinione si può convenire anche dopo la riforma.

Il reato di vilipendio di cose attinenti al culto (primo comma) e quello di danneggiamento delle stesse (secondo comma), essendo reati autonomi e distinti, possono tra loro concorrere, come nell'ipotesi di un soggetto che, all'interno di una chiesa, prima inveisca con parole ingiuriose contro un crocifisso e poi lo distrugga¹⁷².

3.9 - Casistica

Trib. Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*: integra il reato la condotta di colui che, nel corso di una trasmissione televisiva, qualifica il crocifisso come un "cadavere in miniatura".

Trib. Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, *www.olir.it*: se il fatto viene commesso non su cose realmente attinenti al culto, bensì su alcune croci

¹⁷⁰ Prima della riforma del 2006, riconoscevano, invece, un concorso tra il delitto di cui all'art. 404 e i delitti di cui agli artt. 635 e 639, Cass. 21.12.1967, Conti, CED 106969, GP 1968, II, p. 647; M.C. IVALDI, *La tutela*, cit., p. 23; V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 219.

¹⁷¹ V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 46.

¹⁷² V. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 447.



e su una edicola votiva, appositamente costruite per consentire la ripresa di alcune scene di un film, il reato non sussiste.

Cass. 21.12.1967, Conti, CED 106969, GP 1968, II, p. 647: risponde del reato di vilipendio di cose il detenuto che inveisce con parole offensive contro il crocifisso esposto nella sua cella e lo danneggia; cfr., però, Corte app. Brescia 8.9.1955, Este, DE 1958, II, p. 252: difetta la pubblicità, richiesta dall'art. 404, nel caso di bruciacchiature, rottura e abbandono nella latrina di un crocifisso esposto in una cella.

Parte quarta: Il 'nuovo' art. 405 c.p.

4.1 - Il bene giuridico tutelato dal delitto di "turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa"

Per la individuazione del bene giuridico tutelato dall'art. 405, occorre necessariamente tener conto di quanto già detto, in generale, a proposito del processo di ridefinizione costituzionalmente orientato del bene giuridico dei delitti in materia di religione, nonché a proposito della recente riforma che ha coinvolto tali delitti (v. *supra*, 1.1).

Ciò premesso, deve rilevarsi che il reato di *turbatio sacrorum* - toccato solo in minima parte dalla riforma del 2006 - tutela la *libertà di culto* degli appartenenti ad una determinata confessione religiosa¹⁷³, allorché tale culto si esprima *in forme collettive, o ufficiali, o comunque all'interno di determinati luoghi*¹⁷⁴.

Tale bene giuridico *non* si colloca, pertanto, *in piena armonia* con il quadro dei valori protetti dalla Costituzione, la quale, all'art. 19, tutela la libertà di culto *tout-court*, come libertà della persona, si estrinsechi essa in forma individuale o collettiva, in pubblico o in privato, e a prescindere dalla riconducibilità della fede professata ad una determinata confessione religiosa¹⁷⁵.

4.2 - Elemento oggettivo

¹⁷³ Sul significato di questa, centralissima, nozione, v. *supra*, 1.2.

¹⁷⁴ Per riferimenti relativi al "vecchio" art. 405, v. V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 53; F.P. GABRIELI, *Delitti contro*, cit., p. 193; P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, cit., p. 8; parz. diff. P. CAVANA, *Sentimento religioso*, cit., p. 11, secondo cui l'art. 405 tutelerebbe la libertà di culto anche nella sua dimensione prettamente *individuale*.

¹⁷⁵ Cfr. P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 157.



L'art. 405 incrimina la condotta di chi, con qualunque mezzo idoneo¹⁷⁶, *impedisce* gli atti cultuali ivi descritti - cioè ne ostacola efficacemente la preparazione, l'inizio o il proseguimento o ne determina la cessazione - ovvero li *turba* - cioè ne altera il normale *iter* temporale e formale o ne causa il ritardo¹⁷⁷.

È controverso se il turbamento vada inteso in senso esclusivamente reale, e quindi riferito all'*esercizio* dell'atto cultuale in sé (turbamento dell'atto), oppure anche in senso psicologico, come alterazione anche del solo *raccoglimento* o della *tranquillità dei fedeli* (turbamento dei fedeli)¹⁷⁸.

Turbamento e impedimento esprimono due diversi gradi di offesa allo stesso bene giuridico; il legislatore li ha, infatti, previsti nel quadro di un'unica *norma a più fattispecie* ed unico sarà, quindi, il reato, se la stessa persona turba ed impedisce gli atti cultuali¹⁷⁹.

Oggetto materiale della condotta è il *momento dinamico* del fenomeno religioso¹⁸⁰, nei limiti in cui esso, ai sensi dell'art. 19 Cost., non si espliciti in riti contrari al buon costume¹⁸¹: segnatamente, l'esercizio di funzioni (gli atti essenziali del culto), cerimonie (gli atti, decorativi e complementari, che accompagnano il culto), o pratiche religiose (i riti osservati dai credenti, con o senza l'assistenza di un ministro, come recita del rosario, litanie, lezioni di catechismo)¹⁸². Sono stati ricondotti a tale previsione:

- la messa¹⁸³;
- la benedizione delle case¹⁸⁴;
- una processione¹⁸⁵;

¹⁷⁶ V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 62; V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 261.

¹⁷⁷ Per tutti, P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 155; M. FIORE, *Il reato di turbatio sacrorum*, 1978, p. 195; Cass. 9.7.2009, V.P., n. 28030; Cass. 13.3.2003, Lendaro, CED 225740, CP 2004, p. 1648; Cass. 6.3.1967, Aliberti, CED 104093, CPMA 1968, p. 310; Cass. 14.2.1940, Marone, GP 1940, II, p. 372.

¹⁷⁸ Nel primo senso M. FIORE, *Il reato*, cit., p. 195; P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1781; Pretura Capestrano 25.11.1986, Di Prisco, GI 1987, II, p. 118; nel secondo senso, invece, Cass. 9.7.2009, V.P., n. 28030; Cass. 13.3.2003, cit.; Cass. 11.5.1967, Viani, CED 104861, GP 1968, II, p. 10; Cass. 19.6.1951, Papalato, GP 1952, II, p. 139; P. CAVANA, *Sentimento religioso*, cit., p. 11.

¹⁷⁹ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 440; Cass. 13.3.2003, cit.

¹⁸⁰ P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 151.

¹⁸¹ P. CAVANA, *Sentimento religioso*, cit., p. 11.

¹⁸² Per tutti, F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., vol. II, p. 225; P. CAVANA, *Sentimento religioso*, cit., p. 12, riconduce giustamente alle "pratiche" in parola anche il rispetto di determinate prescrizioni alimentari, come i digiuni degli islamici.

¹⁸³ Cass. 6.3.1967, Aliberti, CED 104093, CPMA 1968, p. 310; Trib. Firenze 5.7.1971, Benvenuti, FI 1971, II, p. 753.

¹⁸⁴ Cass. 29.5.1939, Noto, FI 1939, II, p. 241.



- gli accompagnamenti funebri¹⁸⁶;
- infine, le prediche, qualunque ne sia il contenuto, poiché ciò che rileva è solo il loro inserimento formale nel rito¹⁸⁷.

Per la dottrina maggioritaria, i termini "funzioni, cerimonie o pratiche" sono *concetti normativi*¹⁸⁸, il cui contenuto va individuato con riferimento al diritto canonico (in caso di offesa alla religione cattolica)¹⁸⁹ ovvero, più in generale, con riferimento agli ordinamenti confessionali della confessione di volta in volta interessata¹⁹⁰.

Ulteriori elementi costitutivi del fatto tipico¹⁹¹ sono il compimento delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose in un *luogo destinato al culto*, o in un *luogo pubblico o aperto al pubblico* (su tali nozioni, v. *supra*, 3.5), ovvero *in un qualsiasi luogo, ma con l'assistenza di un ministro del culto* (sul concetto di ministro di culto, v. *supra*, 2.3). L'"assistenza" implica qualcosa di più della mera presenza fisica del ministro, ma anche qualcosa di meno del suo fattivo intervento quale celebrante principale o esclusivo¹⁹², fermo restando che il ministro deve intervenire in tale sua veste, e non come semplice fedele¹⁹³.

Rimangono, pertanto, fuori dal raggio di tutela dell'art. 405 gli atti di culto che si svolgono in un *mero ambito privato*¹⁹⁴, come ad es. la preghiera privata, individuale o collettiva¹⁹⁵.

¹⁸⁵ Cass. 17.6.1968, Alioto, CED 108850, GP 1969, II, p. 171.

¹⁸⁶ Cass. 7.3.1955, Pozzati, RP 1955, p. 1241; secondo Cass. 9.7.2009, V.P., n. 28030, la cerimonia funebre, in costanza di esposizione della salma, continua anche fuori dalla chiesa.

¹⁸⁷ Cass. 11.5.1967, Viani, CED 104861, GP 1968, II, p. 10; Trib. Roma 30.4.1969, Fabbrini, GM 1969, II, p. 426. In senso contrario, si è tuttavia rilevato che la predica, quando verte su materia non religiosa - quando, cioè, risulta "eccentrica" rispetto alle sue finalità proprie di catechesi dogmatica e teologica dei fedeli - perde la qualificazione di atto culturale: Pretura Narni 23.6.1953, Albini, RIDP 1954, p. 120; V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 268, con ulteriori rinvii. Sotto altro profilo, si è altresì osservato che, per lo meno per quanto riguarda la confessione religiosa cattolica, l'interruzione della predica potrebbe talora configurarsi addirittura come partecipazione all'atto liturgico, facoltizzata dal diritto M. CANONICO: così M. FIORE, *Il reato*, cit., pp. 154 e 170, con ulteriori rinvii.

¹⁸⁸ M. FIORE, *Il reato*, cit., p. 130.

¹⁸⁹ Da ultimo A. MASSIGNANI, *Manifestazione per la pace e turbatio sacrorum*, DE 1988, II, p. 627.

¹⁹⁰ Vale a questo proposito quanto detto sul concetto di ministro di culto di cui all'art. 403: v. *supra*, 2.3; secondo P. CAVANA, *Sentimento religioso*, cit., p. 11, in alcuni casi possono rilevare anche le tradizioni religiose locali.

¹⁹¹ Per tutti F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., vol. II, p. 226; *contra* V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 56: condizioni obiettive di punibilità.

¹⁹² M. FIORE, *Il reato*, cit., p. 221.

¹⁹³ V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 263.

¹⁹⁴ V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 60.



4.3 - Elemento soggettivo

Il dolo è *generico*¹⁹⁶ e consiste nella coscienza e volontà di turbare o impedire l'atto culturale, con la consapevolezza del suo carattere religioso¹⁹⁷ e delle modalità spazio-temporali descritte *supra*, 4.2.

4.4 - Consumazione e tentativo

La *consumazione* interviene nel momento e nel luogo in cui si verifica effettivamente l'impedimento o il turbamento dell'atto culturale, in presenza delle connotazioni spazio-temporali descritte *supra*, 4.2.

Il *tentativo* è configurabile¹⁹⁸.

4.5 - Circostanza aggravante e rapporti con altre figure di reato

Nel capoverso è contemplata una circostanza aggravante speciale¹⁹⁹, che si realizza qualora la *turbatio* sia accompagnata da contestuale violenza alle persone o minaccia. In tale ipotesi si configura un reato complesso, composto dalla *turbatio* e dai reati di violenza (art. 610) o minaccia (art. 612), i quali, quindi, ai sensi dell'art. 84, non potranno concorrere con il delitto in parola²⁰⁰.

¹⁹⁵ P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., p. 154.

¹⁹⁶ Da ultimo P. SPIRITO, *Sentimento religioso*, cit., p. 8; Cass. 29.5.1939, Noto, *FI* 1939, II, p. 241; Cass. 20.10.1959, Caronte, *GP* 1960, II, p. 422; Cass. 7.3.1955, Pozzati, *RP* 1955, p. 1241; *contra*, per il dolo specifico, G. DE ROBERTO, *Turbamento di predica*, *GM* 1969, II, p. 3; Pretura Roma 14.11.1968, Fabbrini, *GM* 1969, II, p. 3; Trib. Bologna 20.3.2000, Abdellaoui, *GI* 2000, p. 1703, con nota critica di P. CAVANA, *Occupazione di chiese e profili sanzionatori dell'utilizzo arbitrario di edifici aperti al pubblico*, *GI* 2000, p. 1703.

¹⁹⁷ *Contra* Trib. Roma 30.4.1969, Fabbrini, *GM* 1969, II, p. 426.

¹⁹⁸ Da ultimo G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., 4^a ed., p. 448; P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1782.

¹⁹⁹ F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., vol. II, p. 226; V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 272; R. BRICCHETTI, *Il rispetto del principio dell'equiparazione apre la questione delle pene edittali* (nota a Corte cost. 327/2002), *Gdir* 2002, n. 30, p. 62.

²⁰⁰ P. SIRACUSANO, *Commento*, cit., p. 1782.



Il delitto in parola può, invece, concorrere col reato di lesione personale, qualora l'entità della violenza fisica superi il limite delle semplici percosse²⁰¹.

4.6 - Questioni di legittimità costituzionale

Prima della riforma del 2006, l'art. 405 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 8 e 19 Cost. nella parte in cui prevede(va) una pena superiore rispetto a quella prevista dall'art. 406 per gli stessi fatti di turbamento commessi contro culti diversi da quello cattolico²⁰².

Dopo la riforma del 2006, sembrano, tuttavia, residuare ancora alcuni profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, co. 1, e 19 Cost., nella misura in cui l'art. 405 novellato offre tutela solo alla libertà di culto degli appartenenti ad una determinata confessione religiosa e solo agli atti culturali che si esprimono in forme collettive e ufficiali, o comunque all'interno di determinati luoghi, in tal modo lasciando prive di tutela penale, per un verso, la libertà di culto che si esprima in forme private o comunque fuori da quei luoghi e, per altro verso, la libertà di culto di chi non si identifichi in alcuna confessione religiosa²⁰³.

4.7 - Sanzioni

Problematica risulta l'individuazione della pena del delitto in parola²⁰⁴. La riforma del 2006, infatti, non è intervenuta sulla cornice edittale originaria, la quale era stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza 327/2002 (v. *supra*, 4.6). Per effetto di tale sentenza, la pena legislativamente indicata nell'art. 405 doveva essere livellata "verso il basso" alla pena prevista dall'art. 406: in pratica, essa

²⁰¹ V. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, p. 68. Sul punto sia consentito rinviare anche a F. BASILE, *Commento all'art. 581*, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. II, 3^a ed., 2011, n. 15.

²⁰² Corte cost. 1.7.2002 n. 327, *CP* 2002, p. 3351, e *GCost* 2002, p. 2621, con nota redazionale di P. SPIRITO; v. M.C. IVALDI, *La tutela*, cit., p. 252; R. BRICCHETTI, *Il rispetto*, cit., p. 61; V. MORMANDO, *I delitti*, cit., p. 78; in una precedente occasione, però, la Corte aveva ritenuto inammissibile per manifesta irrilevanza nel giudizio *a quo* un'analogia eccezione di incostituzionalità: Corte cost. 188/1975, *GCost* 1975, I, p. 1208.

²⁰³ Sul punto v. anche *supra*, nota 65, e testo corrispondente.

²⁰⁴ A. CHIZZONITI, *Il vento*, cit., p. 447.



doveva subire una diminuzione fino ad un terzo (*ex art. 65 n. 3*), risultando, quindi, compresa tra la massima riduzione del minimo originario (ossia, riduzione di un terzo) e la minima riduzione del massimo originario (ossia, riduzione di un giorno). Pertanto, nell'ipotesi del primo comma la pena avrebbe dovuto essere la reclusione da quindici giorni (*ex art. 23*) ad un anno undici mesi e 364 giorni; nell'ipotesi del secondo comma, la reclusione da otto mesi a due anni undici mesi e 364 giorni²⁰⁵.

Tuttavia, la riforma del 2006 ha abrogato l'art. 406, così eliminando il *tertium comparationis* su cui fa(ceva) perno la surriferita operazione di ricalcolo della pena. Pertanto, delle due l'una: o si continua, per rispettare le indicazioni della Corte costituzionale, ad assumere, come termine di comparazione per il calcolo della pena edittale dell'art. 405, una norma (l'art. 406) oramai abrogata; oppure, per rispettare la lettera della legge, ci si rassegna all'idea che il legislatore del 2006 abbia inconsapevolmente aumentato la pena per il delitto di cui all'art. 405, rispetto alla situazione creatasi con la sentenza costituzionale n. 327/2002.

4.8 - Casistica

Trib. Firenze 5.7.1971, Benvenuti, *FI* 1971, II, p. 753: integra il reato il fatto di circa seicento persone che, convenute in Chiesa, pongono sedie e panche attorno all'altare, creano coi loro corpi ostacolo al passaggio del sacerdote, disturbano con voci la messa; v. però Trib. Bologna 20.3.2000, Abdellaoui, *GI* 2000, p. 1703: l'ingresso e la permanenza per circa venti ore di un nutrito gruppo di musulmani nella basilica di San Petronio, per protestare nei confronti del Sindaco, non integra il reato in parola, poiché al momento dell'accesso non era in corso alcun ufficio religioso e la loro presenza non era incompatibile con la celebrazione delle normali funzioni religiose.

Pretura Tirano 5.2.1996, De Lorenzi, *DE* 1996, II, p. 209 (confermata in appello da Corte app. Milano 15.3.2001, De Lorenzi, *DE* 2002, II, p. 87): l'interruzione di una funzione religiosa, in svolgimento in una Sala del Regno dei testimoni di Geova, integra il reato di *turbatio sacrorum*.

Cass. 13.3.2003, Lendaro, CED 225740, *CP* 2004, p. 1648: va ravvisata turbativa della funzione religiosa nella condotta dell'imputato

²⁰⁵ Valori diversi venivano indicati da C. SGROI, in *Codice Penale* (a cura di T. Padovani), cit., p. 1928, e da R. BRICCHETTI, *Il rispetto*, cit., p. 62.



che, facendo irruzione all'interno di una Chiesa cattolica e tenendo un comportamento incivile, disturba molti fedeli, i quali interrompono il proprio raccoglimento per inseguirlo fuori dalla chiesa.

Cass. 9.7.2009, V.P., n. 28030: rispondono *ex art.* 405 gli imputati il cui comportamento, nel corso della celebrazione di una messa funebre, aveva coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, per le grida e le ingiurie indirizzate alle autorità presenti in chiesa, tanto da costringere il celebrante a rivolgere appelli ai manifestanti al fine di calmare gli animi*.

* Per osservazioni e commenti, contattare l'autore all'indirizzo *mail*: fabio.basile@unimi.it.